

## SEZIONE QUINTA.

**Pagamenti, indennità, emolumenti,  
compensi o aumenti di tariffa, gratificazioni, mercedi,  
premi, perdite e danni. Interessi.**

## § I. PAGAMENTI.

## SOMMARIO.

263. Corso forzato dei biglietti di banca: accollatario di un'impresa nelle provincie già soggette all'Austria; pretesa di pagamento in oro o in biglietti con aggio.
264. Mora nell'adempimento delle obbligazioni: non stipulata clausola penale; non si possono sospendere i pagamenti.
265. Lavori eseguiti: diniego di pagamento per parte del Comune sotto il pretesto di eccedenza della spesa.
266. Marciapiedi e rotaie: materiali provvisti, ma non messi in opera; pretesa dell'appaltatore di avere il pagamento anche di questi.
267. Lavori eseguiti: utilità; eredi del commissionario.
268. Non adempimento delle formalità occorrenti per la consegna dei lavori riconosciuto dal giudice di merito: non obbligo di pronunciare sulla domanda di pagamento.
269. Pagamento fatto dal Comune all'appaltatore prima dell'allogamento di date opere: quando non può imputarsi a deconto del loro prezzo.
270. Opposizione al pagamento: nullità; credito diverso; risarcimento di danni.
271. Ipotesi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici: pagamento dei lavori eseguiti e del decimo sulle opere non eseguite.
272. Il prezzo, salvo patto in contrario, è dovuto compita l'opera.

**263.** Vigente la disposizione di legge che dà corso forzato ai biglietti di banca per il loro valore nominale nei pagamenti effettuabili nello Stato, malgrado qualunque patto in contrario, non può l'accollatario di un'impresa nelle provincie già soggette all'Austria, in dipendenza di un contratto stabilito con quel Governo pretendere di essere pagato in oro o in biglietti, ma con l'aggio ragionato al corso di piazza quando anche la sua pretesa nelle clausole del contratto trovi appoggio (*La Legge*, 108, VIII, Consiglio di Stato, 20 dicembre 1867; Istanza dell'impresa Sette Gnoatti di Venezia e quesito del Ministero di grazia, giustizia e dei culti).



**264.** Quando nei contratti d' appalto od impresa per lavori o forniture non è stipulata clausola penale per mora nell'adempimento delle contratte obbligazioni, nè convenuta alcuna ritenzione sui pagamenti a cagione della mora medesima, non si può sospendere i pagamenti dei lavori fatti o delle forniture eseguite. L'amministrazione ha soltanto diritto in tal caso di chiedere giudiziariamente la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni sofferti (*La Legge*, 29, VI).

**265.** Eseguiti per conto ed interesse di un Comune dei lavori dietro ordine della Giunta, non si può, per negarne il pagamento all'appaltatore, opporre dal Comune l'eccedenza della spesa prevista, ove consti che la Giunta agiva in virtù di mandato illimitato ne' suoi termini e capace ad obbligare il Comune verso l'assuntore.

L'assuntore è in piena regola se si accertò che la Giunta aveva dal Consiglio un mandato di piena fiducia.

Nè il Comune potrebbe negare il pagamento di opere ultimate e già inservienti all'uso pubblico all'appaltatore che le fece in buona fede e senza negligenza, quand'anche la Giunta fosse censurabile, salvo il regresso contro chi le ordinò (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 28 dicembre 1876; Comune di Costanzana c. Siccardi; *Bett.* 1877, 708).

**266.** In un appalto di provvista e messa in opera di marciapiedi e rotaie l'impresario non potrebbe pretendere che nel pagamento delle rate si abbia a calcolare il valore dei materiali provvisti bensì da lui, ma non ancora messi in opera, e tuttora a sua disposizione.

Tanto più quando nel capitolato le provviste trovinsi valutate non con un prezzo distinto, ma con un solo ed unico prezzo congiuntamente colla messa in opera.

Quando pure si fosse convenuto che il rilascio dei mandati sarebbe ragguagliato all'ammontare delle opere provviste, in tale caso la particella congiuntiva e l'indole del contratto non permetterebbe di chiedere il pagamento dei materiali indipendentemente dalla messa in opera (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 6 dicembre 1879; Comune di Tortona c. Croppi; *Giur.* Tor. 1880, 18).

**267.** Deve ritenersi per gli effetti dell'art. 1643 del Codice civile che al committente siano utili i lavori di riparazione di una casa se sono stati eseguiti a regola di arte, e la casa è tutta abitata (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 8 novembre 1887; Della Valle c. Muto).



## QUESTIONI.

1. Deve ritenersi per gli effetti dell' art. 1643 del Codice civile, che al committente siano utili i lavori di riparazione di una casa, se sono stati eseguiti a regola di arte, e la casa è tutta abitata?

2. Che sulle spese e sul deposito?

*Sulla prima.* — Considerato che Gennaro Muto promuoveva giudizio contro Cesare Della Valle per essere rivalso del prezzo residuale di lavori eseguiti in un casamento di proprietà del Della Valle.

Il convenuto eccepiva che i lavori non erano stati completati, nè la consegna era avvenuta. Replicava l'attore che la eccezione veniva esclusa dal fatto di trovarsi il pianterreno e il primo piano della casa locati, ed il secondo piano abitato dal Della Valle.

Il Tribunale ordinava la prova dei fatti allegati da Muto, non che una perizia per valutare i lavori.

Sull'appello di Della Valle la Corte d'Appello riformava il capo di detta pronunzia relativo alla prova orale disponendo che Muto avesse provato in quale epoca era seguito il completamento dei lavori, e la casa era stata consegnata.

Morto l'attore il suo erede Gennaro Muto il giovane ne riassunse la istanza, procurò lo espletamento della perizia e riprodusse la causa alla udienza del Tribunale per far condannare Della Valle al pagamento del prezzo dei soli lavori eseguiti a regola d'arte, e degli interessi convenzionali, non che di una somma pagata al pittore Leggiere per mandato del proprietario.

Il Tribunale, in contumacia del convenuto, accolse la domanda. Della Valle produsse appello che la Corte d'Appello ritenendo non completati i lavori, e non consegnata la casa, dichiarò allo stato delle cose inammissibile la domanda.

Denunziata tale pronunzia a questo Supremo Collegio, venne cassata, considerando la Corte, che lo erede dell'appaltatore aveva proposta domanda ai termini dell'art. 1642 del Codice civile, sebbene non citato, e quindi era debito della Corte di merito provvedervi, non essendovi più ragione di discuter la domanda dell'attore originario.

La Corte d'Appello in grado di rinvio rigettò l'appello del Della Valle, confermando la sentenza del Tribunale. Il Della Valle ha prodotto ricorso per Cassazione contro la pronunzia enunciata spiegando quattro motivi.

Considerato che il primo motivo è inammissibile.

Invero il ricorrente si duole, perchè la Corte non dichiarava inammissibile la domanda dello appaltatore defunto. Ma una simile dichiarazione della prima Corte di merito era stata censurata da questo Supremo Collegio, il quale cassava la sentenza osservando che veniva allo esame della Corte non più la primitiva azione dell'appaltatore defunto, ma quella dello erede limitata nei termini dell'art. 1642 del Codice civile, esser quindi evidente doversi giudicare della lite secondo i termini, nei quali erasi trasformata.

Se dunque la Corte di rinvio ha provveduto in conformità del principio espresso da questa Corte, il ricorso per tal capo non deve ammettersi, giusta la costante giurisprudenza del Collegio Supremo.

Che nella sentenza denunziata non si rinviene la violazione degli art. 1642 e 1643 del Codice civile, oggetto dei motivi secondo e terzo del ricorso.



Per fermo non era necessaria una seconda perizia, quando gli elementi opportuni per determinare la utilità dei lavori si trovavano nella perizia disposta sull'azione dell'appaltatore. E nel ritenere la utilità dei lavori la Corte di merito non solo ha espresso un criterio di fatto incensurabile, ma lo ha stabilito sopra elementi legali. Imperocchè trattandosi di lavori di riparazione e decorazione di un casamento, non poteva dubitarsi della utilità dei medesimi, essendo assodato che furono eseguiti a regola d'arte e che i diversi piani della casa erano abitati. Nè alcun giudicato si è costituito sul tema della utilità, mentre la questione agitata contro l'attore originario era se fosse venuto il tempo del pagamento per completamento, e la consegna delle opere, disputa cessata atteso la domanda limitata dall'erede.

Che il quarto motivo riguardante gli interessi nemmeno si può accogliere. Il Della Valle nè coll'atto d'appello, nè con altri posteriori spiegava alcun motivo di gravame contro il capo della sentenza del Tribunale relativo alla condanna agli interessi.

E colla comparsa conclusionale in grado di rinvio non si doleva punto di tale condanna.

Per modo che, non ostante la difesa dell'appellato provocata fosse da una vaga deduzione in riguardo ai detti interessi contenuta nella comparsa davanti la prima Corte di merito, sfornita pure di ogni motivazione, bene la Corte di rinvio ritenne non poter esaminare il capo della sentenza de' primi giudici relativo agl'interessi, contro del quale niente erasi dedotto dall'appellante. Il ricorrente poi non ben si avvisa affermando che la Corte dovesse di ufficio provvedere, giacchè questo compito incombe al magistrato di prima istanza, che giudica sulla domanda dell'attore, anche in contumacia del convenuto.

Ma la giurisdizione prorogata in appello è limitata ai capi della pronuncia impugnata con speciali motivi.

*Sulla seconda.* — Che soccombendo il ricorrente deve per le spese e per deposito provvedersi a norma dell'articolo 541 del Codice di procedura civile.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, rigetta per gli altri motivi il ricorso medesimo, libera il deposito all'erario dello Stato e condanna il ricorrente alle spese.

**268.** Se il giudice del merito dichiara che non furono adempite le formalità occorrenti per la consegna dei lavori d'appalto, non è tenuto a pronunciare sulla domanda promossa dall'appaltatore contro il Comune pel pagamento di una somma in più che reclama per lavori fatti e che il Comune ricusa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 20 maggio 1876; *La Legge*, 1876, 321).

**269.** Un pagamento fatto da un Comune ad un'imprenditore anteriormente all'allogamento fattogli di date opere non può imputarsi, tranne prova in contrario, a deconto del loro prezzo quando consta che quell'imprenditore abbia già eseguite altre opere pel Comune medesimo il cui pagamento non fosse altrimenti comprovato.



Le variazioni ed aumenti di lavori in tali opere non possono disconoscersi dopo che un Consigliere delegato li riconobbe ed il Comune ne fece anche in appresso qualche parziale pagamento (*La Legge*, 212, IV, Cons. di Stato, 4 aprile 1864; Municipio di Montijovet c. Fenoglio ed altri).

**270.** L'opposizione al pagamento di somme dovute dall'amministrazione all'appaltatore di opere pubbliche è nulla, ove abbia per unico fondamento la pretesa di un credito diverso dall'indennità per espropriazione.

L'opposizione stessa per altro non espone l'opponente al risarcimento dei danni che per la somma del credito preteso, e quando sia dimostrata l'insussistenza di esso (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 12 aprile 1881; Paglia c. Banca di costruzione e Ministero dei lavori pubblici; *Eco Gen.* 1881, I, 283).

**271.** Nella ipotesi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici, il pagamento dei lavori eseguiti, e del decimo sulle opere non eseguite, deve farsi al prezzo determinato dal contratto e non al prezzo di stima (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 21 agosto 1883; Ricci c. Prefettura della provincia di Catanzaro; *Foro I*, 1119).

**272.** Nelle locazioni d'opera, il prezzo, salvo patto in contrario, non è dovuto se non dopo il compimento dell'opera (Sentenza del Tribunale di Genova, 9 giugno 1882; Finanze c. Comune di Genova; *Eco Gen.* 1882, I, 177).

## § 2. INDENNITÀ O INDENNIZZI.

### SOMMARIO.

273. Opere provvisorie rilasciate, a richiesta dell'appaltante, ad uso altrui: indennità.
274. Somma determinata per un'opera: riserva dell'appaltante di sospendere i lavori, esaurita questa; non diritto dell'appaltatore di pretendere danni-interessi od altro; deliberazioni consigliari relative quali atti unilaterali; cauzione ferma fino al collaudo definitivo.
275. Conduttore che ha partecipato alla spesa di costruzione dell'edificio: rimborso in caso d'incendio; pagamento dell'ultima rata del prezzo.
276. Metodo di misura gravoso introdotto dall'autore di un progetto: impresario; non indennità.
277. Artefice: formazione del modello; esecuzione materiale commessa ad altri artefici; scioglimento del contratto; indennità.
278. Architetto esercente: gratuità dell'opera prestata; non si presume.



279. Comune: ingegnere; studii preparatorii e progetto d'arte; indennità qualunque non più costruita l'opera.
280. Imprenditore di opera che rovinò prima della consegna: non diritto ad indennità; convenzione non presunta per la costruzione di opere pubbliche d'indennizzare l'imprenditore per la rovina; non ammissibilità di prove sulla bontà della esecuzione dei lavori.
281. Appaltatore: non diritto ad indennizzo per mutazioni fatte dall'ingegnere direttore durante i lavori.
282. Municipio: *utilis in rem verso*; appaltatore; lavori; indennizzo; obbligo.
283. Immissioni di acqua dolce in un canale di scolo per misura igienica: danni; appaltatore; indennizzo; codice austriaco; azione per danni; estinzione, ecc.

273. L'imprenditore, che dopo compiuto l'appalto, abbia lasciato, sulla formale richiesta dell'appaltante, ad uso altrui opere provvisorie che aveva costruite al solo scopo di dare esecuzione al detto appalto, è in diritto di ottenere da esso appaltante una congrua indennità (*La Legge* 72, IV, Consiglio di Stato, 5 febbraio 1864; Testa c. Comune di Quargnento).

274. Il Comune di Palermo, che diede in appalto ad una impresa la costruzione del Teatro Massimo per la somma determinata di lire 2.450,000, esaurita questa ha diritto di sospendere la continuazione dei lavori, molto più che si riservò espressamente il diritto di concedere ad altri il seguito dei lavori oltre la somma preveduta.

Non importando la sospensione risoluzione di contratto, non hanno diritto gli appaltatori di richiedere danni-interessi, nè il pagamento del decimo delle opere da farsi per il compimento del teatro.

Le deliberazioni consigliari che elevarono la somma da erogare per il teatro, sono atti unilaterali e facoltativi, insufficienti a creare obblighi al Comune e ad aumentare i diritti degli appaltatori.

La cauzione data da questi deve durare finchè la regolarità dei lavori e la responsabilità dei medesimi restino definite con il collaudo definitivo, e scorsi i termini stabiliti dall'articolo 3 del capitolato speciale (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo, 5 marzo 1882; Rutelli e Macchi c. Sindaco di Palermo; *Circ. Giur.* 1883, 61).

275. Il committente e conduttore di un fabbricato che abbia partecipato alle spese di costruzione dell'edificio; una volta avuta regolare consegna, non ha diritto ad alcun rimborso in caso d'incendio, se anche il costruttore dell'edificio siasi espressamente obbligato ad assicurarlo a proprie spese.



Nè l'incendio sopravvenuto, appena fatta la consegna del locale, esonera il committente e conduttore dall'obbligo assunto di versare l'ultima rata del prezzo pattuito, dopo avere completamente goduto dell'edificio locato per un tempo determinato (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 21 marzo 1881; Comitato ordinatore della mostra industriale ed artistica di Cremona c. Podestà; *La Legge* 1881, II, 235).

276. Per quanto possa essere straordinario e fuori d'uso un metodo di misura introdotto dall'autore di un progetto di opere pubbliche nel capitolato di appalto, e per quanto possa questo riescire gravoso all'impresario, non può il medesimo aver diritto ad alcuna indennità, se non ha fatti reclami prima della relativa stipulazione, e se il metodo stesso non porta all'assurdo od all'impossibile (*La Legge* 336, 344, 352 e 361, III, Cons. di Stato, 13 marzo 1863; Capello c. Amministrazione centrale dei lavori pubblici).

277. Nel contratto per la costruzione di un'opera d'arte l'artefice che l'assunse ben può, in generale, dopo formato il modello, commettere ad altri artefici la esecuzione materiale delle diverse parti.

Sciolto quindi tale contratto per volontà del committente, questi è obbligato a tenere l'assuntore indenne delle spese che per la esecuzione delle minori parti dell'opera il medesimo avesse incontrato di buona fede verso i terzi (Sentenza della Corte di Appello di Genova, 1 dicembre 1879; Scotti c. Saccomanno; *Eco Gen.* 1880, I, 72).

278. La gratuità dell'opera prestata da un architetto, che esercita abitualmente la sua professione, ha contro di sè non solo la presunzione generale che niuno presti l'opera propria con suo detrimento senza adeguato indennizzo, ma quella speciale che nasce dall'abitudine di prestare l'opera stessa contro una mercede od onorario.

A distruggere questa ultima presunzione occorre o una esplicita rinunzia, o argomenti talmente concludenti da portare necessariamente al concetto di una rinunzia o remissione.

La rinunzia o remissione dell'onorario può essere tanto totale quanto parziale.

L'apprezzamento delle circostanze di fatto capaci, in mancanza di rinunzia espressa, a far ritenere la remissione dell'onorario, che sarebbe dovuto in tutto o in parte, rientra nel prudente ar-



bitrio del magistrato (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 15 marzo 1881; Commissariato dell'Asse ecclesiastico c. Carimini; *Temi Rom.* 1881, 99).

**279.** Quando un Municipio abbia conferito ad un ingegnere l'incarico per gli studi preparatorii e pel progetto d'arte da presentarsi per la concessione, ad esempio, di un tronco ferroviario, nel loro interesse, deve pagargli la competente indennità, tuttochè non seguita la stipulazione definitiva, nè mai più costruita l'opera (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 11 dicembre 1880; Cerignola c. Canosa e Menin; *Gazz. Proc.* XV, 579).

**280.** L'imprenditore di un'opera (ponte) che rovinò prima che seguisse la collaudazione e la consegna all'appaltante, non ha diritto ad indennità, salvo che questa sia stata convenuta, o consti in modo positivo e certo che la rovina avvenne per cause affatto estranee all'imprenditore e per nessun modo a lui imputabili, come sarebbe la manifesta imperfezione del progetto, e la forza maggiore superiore ad ogni umana potenza.

Dalla circostanza che siansi, in seguito alla rovina dell'opera (ponte), adottate in un secondo progetto alcune variazioni, non puossi dedurre in modo certo che il progetto fosse vizioso talmente da non poter l'opera reggere al disastro (piena delle acque) e che quindi a quel vizio solo, e non ad altra causa d'imperfezione dei lavori debba o possa ascriversi la sua rovina.

Negli appalti dati da un Comune per la costruzione di opere pubbliche (ponte), non si presume la convenzione d'indennizzare l'imprenditore per l'avvenuta rovina di esso, perchè tale convenzione è contraria alle norme regolatrici di tali contratti. Non sono ammissibili gli interrogatorii dedotti a chichessia per quegli oggetti in cui a termine di legge non può obbligarsi colla sola propria confessione.

Non sono ammissibili interrogatorii o capitoli di prove testimoniali per constatare che un'opera d'appalto rovinò non ostante che i lavori fossoro stati regolarmente eseguiti ed in modo da non potersi dubitare che la rovina ebbe luogo solo per cause all'imprenditore non imputabili, se in seguito al disastro e prima che si proseguissero i lavori non si fece procedere all'accertamento dei fatti e non se ne sia steso processo verbale (*La Legge*, 282, VII, Corte d'Appello di Torino, 26 maggio 1867; Landra c. Comunità di Volpiano).

**281.** Ai termini delle istruzioni per le condizioni degli ap-



palti del 18 marzo 1865 (art. 18 e 19) lo appaltatore di un'opera pubblica non ha diritto ad indennizzo per le mutazioni che l'ingegnere direttore dei lavori ha il diritto di fare nel progetto primitivo durante il corso dei lavori (*La Legge* 251, I, Cons. di Governo della Provincia di Palermo, 24 aprile 1861).

**282.** Accettati ed utilizzati dal Municipio dei lavori eseguiti dall'appaltatore oltre quelli indicati nel contratto di appalto, ma di compimento ad essi e disposti dall'ingegnere direttore dell'opera, e riconosciutasene con giudizio di fatto incensurabile l'utilità per la chiesta somma, ben si dichiara l'obbligo del Municipio a soddisfarla (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 12 luglio 1886; Municipio di Napoli c. Grimaldi; *Gazzetta del Procuratore*, 1886, pag. 293).

*Questioni.* — 1.º Accettati ed utilizzati dal Municipio dei lavori eseguiti dall'appaltatore oltre quelli indicati nel contratto di appalto, ma di compimento ad essi e disposti dall'ingegnere direttore dell'opera, e riconosciutasene con giudizio di fatto incensurabile l'utilità per la chiesta somma, si è ben dichiarato l'obbligo del Municipio a soddisfarla?

2.º Che di ragione sul ricorso del signor Grimaldi?

3.º Che per i depositi e le spese?

*Sulla prima e seconda.* — La Corte di Cassazione ha osservato che lo imprenditore Grimaldi per vari lavori eseguiti nell'interesse del Municipio di Napoli, collaudati da un ingegnere del detto Municipio, riveduti dall'ufficio di revisione del Consiglio tecnico, otteneva la condanna di residuo prezzo con sentenza del tribunale. Sugli appelli prodotti, la Corte modificò la sentenza appellata solo in quanto agli interessi che limitò dal giorno della prolazione di detta sentenza.

Considerò la Corte che il rimborso poggiava meno sul contratto di appalto che sul fatto dell'utile versione, perchè i lavori furono riconosciuti, accettati ed utilizzati dal Municipio senza alcuna affermazione in contrario per oltre 20 anni, tuttochè non fossero stati ordinati in piena conformità dei progetti e dei regolamenti, che se ne doveva ammettere lo ammontare essendosi alla misura fatto un aumento in grado di revisione ed il Municipio dopo di avere chiesto ed ottenuto un termine per esibire i verbali dell'Ufficio tecnico non credette poi produrli: il che dimostrava come dovessero essi essere conformi a ciò che, come operato dell'Ufficio tecnico, trovavasi annotato nella misura finale dell'architetto del Municipio signor Catalano; che gl'interessi, trattandosi di somma illiquida, non potevano darsi che dal giorno della pubblicazione della sentenza; che Grimaldi non poteva dolersi della detrazione dell'importo pei lavori eseguiti per conto del signor Rossi, perchè per essi non poteva invocare nè il contratto, nè l'utile versione e perchè tali lavori non erano una conseguenza necessaria dell'opera fatta nell'interesse del Municipio. Contro questa sentenza ha prodotto ricorso il Municipio, ma i due mezzi relativi all'incompetenza sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione di Roma e quindi restano il terzo ed il quarto.



Col terzo mezzo si sostiene non essere ammessa la gestione utile per riguardo ad un Comune e col quarto che la sentenza impugnata abbia ritenuto *a priori* la necessità e la utilità dei lavori e del loro importare.

Ha prodotto ricorso anche il Grimaldi per gl'interessi dicendo inapplicabile la regola *in liquidansis non fit mora*, mentre i lavori erano stati calcolati e formavano credito liquido, e per la detrazione della partita dei lavori riguardanti il signor Rossi che sostiene essere stati indicati dallo stesso Municipio ed essere una dipendenza necessaria di quelli maggiori eseguiti nell'interesse del medesimo.

Ha osservato che è inopportuno l'esame che si promuove col terzo mezzo del ricorso del Municipio in ordine all'azione *negotiorum gestorum*; stantechè la Corte di merito non l'ha ritenuta nel rincontro, ma invece ha creduto applicare quella *de in rem verso* e ben si conosce che l'una sia diversa dall'altra. Chiunque in quanto concerne il proprio suo patrimonio può reclamare mediante l'azione *de in rem verso* i valori dei quali il patrimonio d'altra persona siasi arricchito in detrimento del suo quando non ha altra azione nascente da un contratto, da un quasi-contratto, da un delitto o da un quasi-delitto.

L'azione *de in rem verso* può dirsi la rivendicazione di quanto spetta all'uno od all'altro che ne sia avvantaggiato ed arricchito a danno del primo ed è fondata sull'antico ed inoppugnabile principio *nemo cum damno alterius locupletior fieri debet*.

Nelle leggi civili applicabili nel riscontro sono molte le disposizioni che presuppongono tale principio come quelle degli art. 297, 473, 479, 480, 1194, 1266 e 1798, dalle quali surge indubitato che compete l'azione appunto per la ragione dell'utilità contro ogni persona qualunque sia l'incapacità di contrattare, da cui si trovi colpita.

Or nella specie un contratto di appalto ebbe luogo in tutta regola e se altri lavori furono ordinati da chi quell'opera importante dirigeva erano necessari a compierli: il non essere stati legalmente disposti potrebbe importare che si possa far questione dell'utilità di essi; il che non sarebbe permesso laddove fossero stati preveduti e compresi nel contratto, ma ove la utilità si rinvenga il Comune, come il minore, non può sottrarsi al rimborso, perchè non è dato neppure al Comune di arricchirsi a detrimento di chi erogò il danaro ed eseguì quei lavori. L'esame poi dell'utilità è stato fatto dalla Corte di merito, avendo la stessa ritenuto che non poteva mettersi in dubbio, nè era stato contraddetto dallo stesso Municipio, che i detti lavori riuscirono effettivamente vantaggiosi per aver migliorato la condizione delle strade e delle altre opere controllate cui i lavori stessi si riferivano, che li aveva riconosciuti ed accettati e postane a suo profitto l'utilità per oltre a 20 anni. Siffatto giudizio perchè di puro fatto sfugge alla censura di questo Supremo Collegio ed ammessa quindi la consegna, la ricezione dei lavori, l'uso fattone a proprio vantaggio, la impossibilità della restituzione, l'obbligo del Municipio al rimborso deriva inoltre dal proprio fatto tuttochè avvenuto per mezzo de' suoi rappresentanti, quando l'utilità non può discondersene.

Ha osservato che dall'ammontare di detti lavori non può neppure farsi dubbio, perchè la Corte di merito sebbene non abbia disposto una istruzione per assodare l'utilità vera e reale nei limiti dell'azione *de in rem verso*; istruzione difficile e dispendiosa di troppo, se ne è convinta sulla base della misura, della re-



visione fatta eseguire dallo stesso Municipio e sulla non esibizione dei verbali dell'ufficio tecnico, che si volevan produrre e poi non furon prodotti. In una parola la Corte di merito ha ritenuto, pur con giudizio di fatto incensurabile, che la utilità per la quale concedeva il rimborso stava appunto in quei lavori, come se il Municipio dovendo sempre eseguire i detti lavori non fossero stati disposti in regola. <sup>1</sup> sarebbero importati quel prezzo, e mal quindi si sostiene col quarto mezzo che siasi ritenuto *a priori* la necessità ed utilità di detti lavori ed il loro importare, mentre invece il giudizio ha avuto luogo *a posteriori*, cioè, dopo l'esame della misura e della revisione e della condotta tenuta nel non esibire quei verbali.

Ha osservato che anche il ricorso Grimaldi non può accogliersi, imperocchè in quanto alla partita dei lavori nell'interesse del Rossi bene ha considerato la Corte di merito non poterne il Grimaldi pretendere il rimborso dal Municipio nè pel contratto che ad essi non si estese, nè per l'utile versione, perchè detti lavori non giovarono, nè ne ha tratto profitto il Municipio ed è questo pure un giudizio di fatto non soggetto a censura. Il Grimaldi doveva pensare che non si trovava in regola per essi pel contratto, nè verso il Rossi, nè verso il Municipio, e se l'utile versione lo salva pei lavori d'interesse del Municipio, la stessa utile versione può salvarlo solo verso il Rossi che ben poteva convenire nello stesso giudizio e contro il quale potrà ancora agire.

In quanto poi agl'interessi non può censurarsi la sentenza impugnata, perchè la ragione creditoria non è stata riconosciuta nè in tutto, nè in parte, e quindi è mancata la certezza del credito e la sua liquidità, per modo che bene è stata applicata la regola *in liquidandis non fit mora*. L'equivoco nel quale incorre il Grimaldi è questo, ch'egli crede fondare le sue ragioni sulla misura e la revisione, ma le stesse per i lavori controversi non sono state <sup>2</sup> l'esecuzione del contratto che per tali lavori non fu stipulato, ma sono stati invece gli elementi del giudizio della Corte di merito sulla utilità dei lavori, e tale giudizio si è formato ora dietro la disputa impegnata sul diritto e sul *quantum debeatur*.

*Sulla terza.* — Ha osservato che in conseguenza i depositi debbonsi liberare allo Erario e le spese possono compensarsi nella maggior parte, ponendosi l'altra parte a carico del Municipio che più soccombe.

*Per tali motivi.* — La Corte rigetta i ricorsi, libera i depositi all'Erario dello Stato, condanna il Municipio di Napoli ad una quarta parte delle spese di Cassazione, compensa le rimanenti.

**283.** Le immissioni di acqua dolce in un canale di scolo, tuttochè determinate da misura igienica e da urgenti bisogni della popolazione, se produssero danni all'appaltatore dell'opera, e se questi non è in ritardo a consegnarla compiuta, gli danno diritto a indennità.

Se però intorno a simili danni non fu nulla pattuito, nè al-

<sup>1</sup> A noi non è lecito cambiare il testo delle sentenze, ma chiunque vede che qui non c'è senso.

<sup>2</sup> Vedasi la nota precedente.



l'atto della stipulazione, nè quando si verificarono, non compete all'appaltatore l'azione *ex contractu*, ma quella *ex lege*.

Secondo il paragrafo 1489 del Codice civile austriaco, vigente sì al tempo del contratto, come allorchè si avverarono le lamentate immissioni d'acqua, qualunque azione per risarcimento di danni si estingue dopo tre anni, da computarsi dal tempo in cui il danneggiato avrà avuto notizia del danno.

Per far decorrere il triennio, non già dal giorno del danno conosciuto, ma dal giorno del collaudo definitivo, non giova invocare gli articoli 348, 358 e 359 della sopravvenuta Legge del 20 marzo 1865, dacchè tali disposizioni riguardano esclusivamente le opere pubbliche, e tali non sono quelle fatte nell'interesse privato di un consorzio.

Molto meno potrebbe valersi di questo più lungo termine l'appaltatore che trascurò le pratiche prescritte dall'articolo 348 per l'accertamento immediato dei fatti di forza maggiore; onde scomparse le tracce di questi e dei conseguenti danni, non è più il caso dopo tanti anni di tenerne conto nella finale collaudazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 19 maggio 1879; Soldati c. Consorzio di Gurzone e Com. di Canaro; *Temì* Ven. 1879, 288; *M. Giud. Ven.* 1879, 338; *Annali* 1879, 314).

### § 3. EMOLUMENTI, COMPENSI E AUMENTI DI TARIFFA.

#### SOMMARIO.

- 284. Ingegneri: emolumenti, ma non diritti sugli appalti.
- 285. Periti, artefici e locatori d'opera in generale: lavori minuziosi o superflui; diritto a compensi limitato al lavoro che dovevan fare.
- 286. Possesso presso l'ingegnere direttore dei lavori dei progetti, tracciati, ecc.: stabilisce la prova esserne esso proprietario; diritto a compenso.
- 287. Architetto: incarico avuto dal Municipio di fare un progetto di cimitero; corrispettivo limitato ad un progetto adatto alla piccolezza del Comune.
- 288. Assuntore di lavori a totale suo rischio: è sottoposto alle perdite che l'impresa possa recare; inapplicabilità della regola al caso di condizioni del progetto sostanzialmente cambiato; diritto a compenso corrispondente ai maggiori lavori.
- 289. Cangiamenti di forma eseguiti su materiali da lui preparati: non diritto a compenso quando la forma loro primitiva era stata da lui stesso determinata.
- 290. Patto di osservare rigorosamente gli ordini della direzione dei lavori: l'impresario non può rifiutarvisi col pretesto al diritto di speciali compensi per la straordinarietà delle opere ordinate; costruzioni su suolo altrui; obbligazione divisibile, ecc.



291. Prezzo fissato in via media ad un tanto per metro: non compimento del lavoro per forza maggiore; come si calcola il compenso dovuto all'appaltatore.
292. Chi non è autorizzato all'esercizio di una professione liberale non ha titolo per esigere compenso dell'opera prestata abusivamente: domanda eccedente le lire 500.
293. Consuetudine non richiamata dalla legge: non ha forza obbligatoria, ma la prova della sua esistenza può valere al giudice per apprezzare il compenso che in base ad essa si è chiesto.
294. Rincarimento della mano d'opera o dei materiali: non dà diritto ad aumento di tariffa.

284. Possono essere determinati emolumenti agli ingegneri che prestano l'opera loro in appalti comunali, ma non può esser loro fissato alcun diritto sui detti appalti quando non v'inter venga l'opera loro (*La Legge*, 92, X, Nota del Ministero dell'interno, 4 marzo 1870).

285. Un perito qualsiasi, artefice o locatore di opere, il quale esageri nell'esecuzione la importanza e l'indole del suo mandato, impiegandovi un lavoro, un tempo e una minuziosa finitezza che la qualità della commissione rende inopportuni e superflui, non ha diritto di ripetere le competenze o prezzo del lavoro che ha fatto, ma di quello che doveva fare per soddisfare alle esigenze del suo mandato (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 15 giugno 1883; Gaddini c. Fiorani; *R. Giur. Bol.* 1883, 216).

286. Pel solo fatto del possesso, presso l'ingegnere direttore di costruzioni, dei progetti, tracciati e disegni, deve, a norma dell'articolo 707 del Codice civile, ritenersi esserne lui proprietario, ed a lui dovuto il compenso e la retribuzione per tali lavori.

L'incarico di redigere i disegni dei fabbricati, le piante, i tracciati, ecc., è compito del perito architetto soltanto, non del direttore e molto meno dell'assistente dei lavori, e quindi la retribuzione per questi uffizii non può comprendere ancora quella dovuta per avere lo stesso direttore od assistente redatto i disegni, le piante, ed i tracciati, a meno che non risulti essersi diversamente convenuto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 5 settembre 1883; Gattoni c. Bignami; *La Legge*, 1884, I, 320).

287. Quand'anche un Municipio abbia dato ad un architetto l'incarico di fare un progetto di cimitero senza indicazione al-



cuna dei limiti entro i quali dovesse tenersi, non può mai questo incarico autorizzare l'architetto a ripetere dal Municipio un corrispettivo di un progetto non adatto alla piccolezza del Comune (*La Legge*, 369, III, Cons. di Stato, 5 ottobre 1863; Scaparone c. Municipio di Ilbono).

**288.** Quando l'assuntore prende in appalto un'opera pubblica a totale suo rischio e pericolo, deve sottoporsi a tutte le conseguenze eventuali e quindi anche alle perdite che l'impresa possa recare.

Codesta regola non è però applicabile al caso in cui le condizioni stabilite nel progetto d'appalto siano state sostanzialmente mutate, avendo in tal caso l'assuntore diritto ad un compenso corrispondente ai maggiori lavori e alle maggiori spese che dalle mutazioni fatte gli siano derivate (*La Legge*, 159, XI, Corte d'Appello di Torino, 28 marzo 1871).

**289.** Non è dovuto alcun compenso, oltre il prezzo dell'appalto, ad un imprenditore per cangiamento, di forma eseguito su materiali da lui preparati per renderli meglio adatti ai varii lavori, quando la forma loro primitiva era stata da lui stesso determinata senza il concorso e l'indicazione dell'appaltante amministrazione dal contratto contemplati; e ciò quand'anco egli si fosse riservato in proposito un diritto nell'atto di collaudo (*La Legge*, 197, IV, Cons. di Stato, 9 aprile 1864; Amministrazione generale della guerra c. Garzena).

**290.** Stabilitosi in un contratto d'appalto che l'impresario non possa sotto qualsiasi pretesto sottrarsi all'obbligo di osservare rigorosamente gli ordini della direzione, facendo ove lo creda le proprie riserve, non può dall'impresario eccepirsi, per rifiutarvisi, il diritto a speciali compensi per la natura straordinaria delle opere ordinate.

Nelle imprese per costruzioni su suolo altrui l'obbligazione è divisibile e si eseguisce a misura che l'opera viene collocata sul suolo.

È valido il patto per cui ad una delle parti si concede facoltà di fare eseguire a spese dell'altra e senza formalità giuridiche quelle opere che questa indugiasse a compiere (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 23 febbraio 1883; Grosso e Carena c. Società acquedotto De-Ferrari Galliera; *Eco Gen.* 1883, Comm. 247).

**291.** Se un appaltatore il quale abbia assunto un lavoro



per un prezzo fissato in via media ad un tanto per metro, non può per forza maggiore portarlo a compimento, il compenso a lui dovuto si calcola, non già applicando materialmente questo prezzo al numero dei metri di lavoro eseguiti, ma applicando quel prezzo che, dietro il confronto fra la qualità dei lavori eseguiti e la qualità dei lavori non eseguiti, deve ritenersi che sia stato attribuito ai primi nella determinazione del prezzo medio (*La Legge*, 917, III, C. C. di Milano, 16 luglio 1863; *De Stefani c. Mazzotti Pagliani e comp.*).

**292.** Chi non è autorizzato all'esercizio di una professione liberale non ha titolo per esigere compenso dell'opera prestata, esercitandola illegalmente.

Il titolo pel compenso dell'opera prestata nell'esercizio illegale di una professione non può trarsi che da speciale convenzione, e quindi una domanda eccedente le lire 500 non può essere provata per testimoni (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 28 giugno 1876; *Capone c. Putignani*; *Gazz. Proc.*, XI, 478; *G. Trib. Milano*, 1876, 1135; *Bett.*, 1877, 935).

**293.** La consuetudine dalla legge non richiamata, non ha forza obbligatoria per le parti; pur tuttavia la prova circa la sua esistenza ed entità può giovare ad informare il Tribunale della verità di quanto si è dedotto in ordine ad essa per tenerne calcolo nel giusto apprezzamento del compenso che in base alla consuetudine stessa si è chiesto per una data opera (Sentenza del Tribunale civile di Milano, 24 luglio 1888; *Ferrini capomastro c. Marcandalli possidente*).

#### FATTO.

Con citazione formale 6 giugno 1886, Usciere Longhi, l'attore esponeva che fino dal 1883 fu incaricato dal Marcandalli di eseguire la parziale ricostruzione e l'ampliamento e sopraelevazione della di lui casa in via Moscova, N. 46 a; che tali lavori vennero da esso eseguiti in tre distinte riprese ed in seguito a tre distinte licenze municipali, che esso attore apprestò tutti i disegni generali e particolari e quant'altro occorresse per tali lavori, ottenendo le licenze, assumendo la direzione architettonica e tecnica ed attendendovi anche quale capomastro, che ultimati i detti lavori presentò le proprie specifiche sia come direttore, sia come capomastro per l'ammontare la prima di L. 6.920,05 e di L. 4.350 la seconda e così in tutto L. 11.270,05 sulle quali non ebbe che un acconto di L. 2.345.

Conveniva perciò con detta citazione il signor Marcandalli per il pagamento della somma residua ed accessori.

Costituitosi in causa il procuratore del Convenuto e scaduto il termine



per la risposta, l'attore mediante comparsa chiese ammissione di prova per testi e per periti sui fatti esposti in citazione alla quale essendosi opposto il procuratore del Convenuto, vennero le parti colla Presidenziale ordinanza 6 luglio 1887 rinviate avanti il Tribunale ove discussosi l'incidente, l'attore insisteva nell'ammissione delle proposte prove ed il convenuto combattendole instava alla sua volta per l'ammissione di prova per interrogatorio e per testi sulla circostanza che il Ferrini aveva già presentato il suo conto dal 29 marzo 1883 al 30 luglio 1885 portante un residuo credito a proprio favore di sole L. 5.017,05; di altra prova testimoniale sulla circostanza che è di consuetudine a Milano quando si tratti di lavoro eseguito per la durata di oltre due anni da capomastro non patentato, di retribuire il capomastro che presta la firma con L. 30 mensili coll'obbligo di presentare le istanze al Municipio, ritirare le licenze, praticare le visite dei lavori ed impartire gli ordini perchè l'opera proceda secondo le regole dell'arte; nonchè infine di una prova peritale intesa a constatare il compenso dovuto al Ferrini per le opere di progetto e di disegno da esso eseguite nel rialzo e nelle nuove costruzioni della casa.

Il Tribunale osservando che occorreva anzitutto risolvere la questione di fatto sulla qualità ed importanza delle prestazioni del Ferrini sia come *architetto o direttore dei lavori* sia come capomastro dirigente l'esecuzione dei medesimi, colla sentenza 27 ottobre 1887 ammise soltanto la prova testimoniale instata dall'attore Ferrini dichiarando intempestivamente offerte tutte le altre.

Tale prova colla relativa riprova essendo stata assunta coi verbali 9 febbraio, 1 e 15 marzo 1888, entrambi i procuratori delle parti sollevarono nuovi incidenti per l'ammissione delle prove peritali e testimoniali sulle quali era la pronunzia stata sospesa colla suddetta sentenza e non essendosi sull'ammissione stessa accordate le parti vennero le stesse nuovamente rinviate avanti il Tribunale per la cumulativa di discussione dei due incidenti.

#### DIRITTO.

Ritenuto che l'attore contrasta l'ammissione della prova testimoniale proposta dal convenuto, perchè a suo dire la prova testimoniale fu già esaurita in seguito all'esperimento di quella ammessa colla sentenza 25 ottobre 1887 e perchè in ogni caso non versandosi in materia commerciale non si può far ricorso alla consuetudine per valutare il compenso a lui dovuto per l'opera prestata nella costruzione della casa del convenuto.

In merito alla prima eccezione il Tribunale però osserva che la prova sul capitolo ora dedotto dal convenuto versa sopra circostanza non contemplata dalla prova già ammessa dalla suddetta sentenza; che la prova medesima fu già proposta dal convenuto colle precedenti sue conclusioni e la sentenza 25 ottobre 1887 non ne respinse l'ammissione, ma la tenne soltanto sospesa nel riflesso che occorreva previamente stabilire colla prova testimoniale offerta dall'attore la qualità e la importanza dell'opera da esso prestata, potendo dall'esito di detta prova risultare eventualmente le altre prove per testi e per periti instate dall'una e dall'altra delle parti in causa.

Non trattasi quindi di prova nuova ora introdotta o di prova già esaurita o respinta e quindi nulla può ostare a che la sua ammissibilità venga oggi ventilata.



Ritenuto a questo proposito che la prova testimoniale assunta non sortì nel suo complesso un esito favorevole all'attore. Erasi questo in fatti colla medesima proposto di stabilire di essere stato esclusivamente investito della duplice qualità di direttore tecnico e di capomastro esecutore dei lavori per la costruzione della casa di proprietà del convenuto e di avere da sè solo disimpegnati i relativi incumbenti.

La prova esperita però non ha reso piena ragione della verità del di lui asserto.

E per vero i testi Vago Francesco, Pozzi Giuseppe, Mariani Angelo, Dubini Luigi, Pozzi Carlo e Malnati Attilio che fornirono materiali e concorsero colla loro opera manuale nei lavori di quella fabbrica asserirono concordemente di aver veduto qualche volta sul luogo il Ferrini, ma dissero di ignorare se esso fosse il vero direttore e capomastro esecutore di quei lavori.

Anzi il Pozzi Carlo che assunse l'esecuzione ed il collocamento di un lucernario ed altre opere in ferro asserì di averne avuto l'incarico del capomastro Sommaruga a nome del proprietario.

Il teste Castelli Antonio altro capomastro conoscente il Ferrini depose di avere inteso, ma soltanto dallo stesso Ferrini, che questi era l'*architetto* ed il capomastro della fabbrica, ma nulla attesta di propria scienza per non essere mai stato sul luogo del lavoro.

I soli testi Pozzi Giulio e Mapelli Paolo, il primo ingegnere e l'altro sorvegliante tecnico addetti al Municipio dichiarano che in tutte le visite da essi fatte alla casa in costruzione vi rinvennero come direttore ed esecutore dei lavori il Ferrini. Ciò però è naturale essendo ammesso in causa che il Ferrini avanti l'Autorità municipale figurava come esclusivo capomastro della fabbrica avendo assunta colla propria firma la responsabilità annessa a tale sua rappresentanza. Tutti i testi poi fatti sentire dal convenuto a riprova concordano nell'asserire che il vero direttore ed esecutore dei lavori per la costruzione della casa Marcandalli fu il capomastro Pietro Sommaruga sotto la sorveglianza dello stesso proprietario e che il Ferrini non aveva che prestato la *propria firma di capomastro essendo che il Sommaruga era sprovvisto della relativa patente*.

Ciò che infine dall'esperita prova risultò indubbiamente accertato a favore dell'attore si è che esso fu l'autore dei disegni della fabbrica, il che non è per altro avversariamente contraddetto.

Ritenuto però che fallita la prova testimoniale introdotta dall'attore riguardo agli scopi principali da esso prefissisi, non esiste ora ostacolo all'ammissione di quella riproposta dal convenuto, giacchè se è pur duopo riconoscere che nel caso concreto la consuetudine non ha forza obbligatoria per le parti perchè *dalla legge non richiamata*, gioverà al Tribunale essere informato della verità di quanto è contenuto nel capitolo dedotto per tenerne il debito calcolo nel giusto apprezzamento del compenso dovuto all'attore per l'opera da esso prestata.

Ritenuto che per le medesime considerazioni è da ammettersi la prova peritale del pari riproposta dal convenuto non trovandosi le parti d'accordo sulla valutazione delle opere di progetto e di disegno eseguite dal Ferrini.

Ritenuto che non egualmente ammissibile si presenta la prova peritale nuovamente offerta dall'attore siccome quella che avrebbe per base una condizione di fatto nella massima parte contraddetta dalle risultanze della prova testimoniale esaurita.



Visto quanto alle spese l'art. 370 Cod. Proc. Civ.  
Rejetta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione

#### DICHIARA

1.° Ammettersi la prova testimoniale instata dal convenuto Marcandalli Erasmo sul capitolo seguente:

Essere di consuetudine in Milano qualora si tratta di un lavoro di fabbrica della durata di oltre un anno, lavoro che venga eseguito da un *capomastro non patentato*, di retribuire il capomastro *che presta la firma* in ragione di L. 30 mensili coll'obbligo nel medesimo di presentare la relativa istanza di fabbricare al Municipio e ritirarne la licenza, assumere di fronte al medesimo la rappresentanza, avere la responsabilità, praticare le visite dei lavori ed impartire ove occorra gli ordini opportuni perchè l'opera proceda secondo le regole d'arte.

2.° Ammettersi la prova peritale pure proposta dal convenuto all'oggetto di verificare quali opere di progetto e di disegno abbia dovuto fare il Ferrini pel sopralzo della casa Marcandalli e per le nuove costruzioni aggiunte alla medesima dal maggio 1883 al luglio 1885 ed indicare dietro l'esame de' disegni stati disposti dal Ferrini quale sarebbe il compenso che il Marcandalli sarebbe in obbligo di corrispondergli pei medesimi, nominandosi all'uopo come perito l'ing. Speroni Emilio (via S. Calimero, N. 3) il quale presenterà alla Cancelleria del Tribunale la propria relazione entro giorni 20 da quello in cui avrà prestato il giuramento.

3.° Delegarsi il Giudice Benda Claudio per l'assunzione della prova testimoniale e per ricevere il giuramento del perito, rimesse le parti a comparire avanti il detto Giudice per far fissare il giorno ed ora per l'esame dei testi e quello per la prestazione del giuramento del perito.

4.° Condannarsi l'attore a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio liquidate in L. 150, poste inoltre a suo carico quelle della sentenza, sua spedizione e notificazione.

#### OSSERVAZIONI.

Il Tribunale, come il lettore avrà veduto, mentre dice che la consuetudine dalla legge non richiamata non ha forza obbligatoria per le parti, pur tuttavia ne ammette la prova relativa per tenerne calcolo nei proprii apprezzamenti di merito.

A parte questo ragionamento sul quale in linea giuridica ci sarebbe molto da ridire, veniamo piuttosto alla tanto strombazzata consuetudine e vediamo se questa poteva o no essere presa in considerazione dal Tribunale.

Per noi, lo diciamo subito, si tratta di una consuetudine non solo *semplicemente* non richiamata dalla legge, ma contraria alla legge, ed il Tribunale per questo non doveva farle l'onore di prenderla in considerazione.

È incontestabile che trattandosi di costruzioni il legislatore ebbe in mira non solo l'interesse privato, ma specialmente quello pubblico, essendo necessario di garantire la vita degli inquilini e dei passeggeri dalla imperizia dell'architetto o del capomastro e dalla loro negligenza.

Essendo tale lo scopo della legge nel circondare delle dovute cautele le



costruzioni, massime degli edifizii, e volendosi anche, affinché questo scopo sia più sicuramente raggiunto, che l'architetto e il capomastro sieno riconosciuti idonei all'uopo *nelle forme regolari*, è certo che una persona non riconosciuta tale mediante apposito diploma o patente ad esercitare l'arte del costruire, sia come architetto, sia come capomastro, non può eludere la legge col fare apparire qual vero costruttore un'altra persona patentata, ma in fatto eseguire esso stesso l'impresa.

Se ciò può essere possibile, non deve ricevere l'approvazione del magistrato.

Le garanzie richieste dalla legge in fatto di costruzioni sono di ordine pubblico ed a nessuno è lecito in qualunque siasi modo di eluderle o menomarle, e peggio anche di chiedere ai Tribunali il premio, la ricompensa per averla fatta in barba alla legge!

L'art. 1639 del Cod. civ. ne è una prova.

Esso chiama responsabili l'architetto e l'intraprenditore se l'opera da loro diretta e costrutta rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovina per difetto di costruzione o per vizio del suolo, perchè vuole che, massime nell'interesse pubblico, le costruzioni procedano non solo colle regole dell'arte, ma eziandio con diligenza per parte di chi le deve fare o dirigere.

Ora la consuetudine, sia pure esistente in Milano, di far firmare da un capomastro patentato la domanda per ottenere la licenza di fabbricare, il quale poi non è il vero costruttore, perchè in realtà non assume esso il lavoro dal committente, ma il presta-nome di una persona non munita di patente di capomastro, per ritrarne una data mercede, è una consuetudine contraria alla legge, la quale circonda prudentemente le costruzioni, massime degli edifizii, delle opportune guarentigie a tutela della pubblica incolumità, e quindi il fatto relativo è un fatto illecito e per conseguenza nullo di fronte alla mercede stessa, salvo sempre l'azione civile del committente e l'azione penale pubblica nei casi di responsabilità.

Ciò stante il Tribunale, veduto che tra le parti non c'era una causa lecita per obbligarsi (Cod. civ., art. 1104) e che l'obbligazione fondata sopra una causa illecita non può avere veruno effetto (Cod. civ., art. 1119), trattandosi appunto di causa contraria alla legge, ed anche all'ordine pubblico (Cod. civ., art. 1122), doveva arrestarsi sul punto del compenso per ciò che non poteva essere materia di convenzione per essere contrario alla legge.

Lo ripetiamo: affinché una persona possa agire da capomastro occorre, in virtù delle ordinanze municipali aventi forza di legge <sup>1</sup>, che abbia ottenuto la patente d'idoneità, perchè la costruzione soprattutto degli edifizii è di ordine pubblico, interessando la igiene e la sicurezza dei cittadini. L'accordare un compenso a chi conculca le prescrizioni tutelari della legge per un tanto per cento, e il permettere che si prenda, e peggio a fine di lucro, nome e qualità che non si hanno, è un fomentare gli abusi che il legislatore premuroso del pubblico bene ha voluto prevenire col non riconoscere ciò che non è consentaneo alla legge od all'ordine pubblico.

<sup>1</sup> Vedasi, tra le altre, la Circolare del 22 marzo 1822, n. 2985, Sez. II, del Municipio di Milano, richiamata con successive deliberazioni (Gride, Regolamenti, ecc. della città di Milano; tip. A. Lombardi, 1850).



Intendiamoci: qui non si tratta di una rivendita di sale e tabacchi, di un botteghino del lotto o di altro monopolio più o meno onesto, oppure di un negozio qualunque: siamo dinanzi all'esercizio di un'arte che richiede studi speciali, in base al buon esito dei quali soltanto si rilascia la patente d'idoneità; e questi studi speciali e questa patente non sono mica richiesti da una pedanteria *burocratica*, ma da una suprema ragione, dalla pubblica salute, dalla pubblica incolumità, le quali non è lecito sostituire al mercimonio ed alla speculazione.

Chi è capomastro fabbrichi e si faccia pagare (salva sempre la sua responsabilità legale): chi non è tale si occupi di un'altra arte, di una professione o di un'industria qualunque, ma non cimenti la vita dei cittadini col prendere in prestito nome e qualità che gli mancano da colui che non avendo lo scrupolo di commettere cosa illecita, può anche non aver quello d'invigilare, come dovrebbe, l'operato di chi fa cosa che egli stesso sa che è per lo meno presunto incapace di fare.

Assai anche provetti architetti e capimastri riconosciuti abili o per isbaglio o per malafede cimentano anche troppo spesso la vita dei cittadini e dei poveri operai, senza che ci sia bisogno d'incoraggiare la sempre perniciosa industria dei presta-nome! Ma su questo argomento ritorneremo quantoprima, affinché le Autorità Municipali provvedano una buona volta contro tali abusi, contro tali imperdonabili trascuranze degli *uffici tecnici locali*, che li conoscono al pari di noi, eppure per certi riguardi personali e per certi fini non lodevoli li lascian correre come lascian correre molte altre cose di non minore importanza: tantochè i *Regolamenti edilizii* oggimai sembran fatti apposta per dar di che rosciare ai topi degli archivi municipali.

**294.** Non vi ha diritto ad aumento di tariffa convenuta nel contratto d'appalto per rincarimento della mano d'opera e del prezzo dei materiali avvenuto durante l'appalto (*La Legge*, 251, I, Cons. di Governo della Provincia di Palermo, 24 aprile 1861).

#### § 4. GRATIFICAZIONI, MERCEDI, PREMI, PERDITE E DANNI.

##### SOMMARIO.

295. Deliberatorio: inammissibilità di una gratificazione per danni sofferti nell'asta.
296. Artefici: mercedi; azione diretta verso la persona a cui vantaggio l'opera fu eseguita; privilegio.
297. Locatore impedito di prestare l'opera, per colpa del conduttore: diritto alla pattuita mercede.
298. Promessa di un premio se le opere saranno compiute bene e nel termine stabilito: non uso dei materiali specificati nel contratto.
299. Assunture di appalto a rischio e pericolo: obbligo di sottoporsi a tutte le conseguenze eventuali.
300. Le parti devono a sè stesse, se, per un caso da esse non preveduto, vengono a risentire un danno: denuncia dei fatti di forza maggiore, ecc.



301. Danni per sistemazione di panchine dei fiumi.
302. Opera accettata dal mandante: danni a terzi; mandante tenuto alla rivalsa; diritto del proprietario alla rivalsa oltre il decennio, verso l'architetto e l'appaltatore.
303. Acquedotto: società concessionaria; filtrazioni; danni; indennizzo; competenza giudiziaria; giuramento.
304. Capitolato: appaltatore; risarcimento di danni in termini generali ed assoluti; non estensione ai danni provenienti da difetti intrinseci dell'opera, ecc.
305. Appaltatore: porto di terza categoria; municipio; azione dell'appaltatore contro lo Stato *ex contractu*; Prefetto che ordina lavori in danno dell'appaltatore; non obbliga lo Stato; risoluzione del contratto, ecc.
306. Azione pel risarcimento di danni: giudici ordinarii.
307. Esecuzione data ad un contratto d'appalto: l'appaltatore ha diritto ai danni, se ne fece riserva.
308. Appaltatore: dichiarazione del suo obbligo alla rifusione dei danni e delle spese in caso di inadempimento del contratto, non che alla perdita della cauzione; ciò non vale confisca della cauzione, indipendente dalla prova e liquidazione dei danni; atto arbitrario del sindaco che ordina l'appropriazione e la vendita della cauzione.
309. L'azione dei danni non decorre che al termine della collaudazione.
310. Appaltatore: molestie per parte di terzi; non ha diritto ad essere indennizzato.

295. Non può ammettersi una gratificazione al deliberatario di un lavoro comunale, a titolo di compenso di pretesi danni sofferti nell'adire all'asta pubblica (Parere del Consiglio di Stato, 19 gennaio 1876; *Foro*, III, 151).

296. Gli artefici impiegati nella costruzione di un edificio dato in appalto, hanno pel pagamento dei loro crediti azione diretta verso la persona a cui vantaggio l'opera venne eseguita, fino a concorrenza di quanto essa è in debito verso l'intraprenditore.

Non è necessario che eglino si provvedano nei modi ordinarii per ottenere sequestrata la residua somma nelle mani del padrone.

Il fallimento dell'imprenditore non può loro togliere il privilegio che essi hanno di essere soddisfatti direttamente sul residuo credito di lui verso la pubblica amministrazione appaltante (*La Legge*, 488, I, Cons. di Stato, 21 marzo 1861; Celoro c. Ditta fallita di G.).

297. Nei contratti di locazione e conduzione di opera il locatore dell'opera propria, impedito di prestarla per colpa del conduttore, se ha diritto di percepire la mercede pattuita, ha anche il dovere di abbonare al conduttore, cui non ha prestato



servizio, quanto ha retratto dall'opera sua ad altri locata (*La Legge*, 1886, I, 554, C. d'App. di Roma, 31 dicembre 1885; Comune di Roma c. Duni).

**298.** Conceduto dall'amministrazione un appalto di opere pubbliche colla promessa di un premio nel caso che le medesime fossero ultimate dentro un dato termine e venissero *lodevolmente* compiute, per decidere se siasi o no verificata questa seconda condizione, convien vedere se nel loro eseguimento l'impresario siasi o no fedelmente attenuto alle prescrizioni del capitolato.

E pertanto, dove l'amministrazione contesti il premio allegando non essersi adoprati nelle murature i materiali specificati nel contratto d'appalto, sarebbe all'impresario gravatoria la sentenza che facesse dipendere lo scioglimento della questione dalla *solidità* dei lavori eseguiti.

Sarebbe d'altro canto gravatoria alla amministrazione la sentenza che richiedesse la prova dell'*indispensabilità* di detti materiali.

Laonde, riconosciuta in fatto la violazione della legge del contratto da parte dell'appaltatore, debbe senza altro l'amministrazione venire assolta dalla domanda del premio (*La Legge*, 123, III, Cons. di Stato, 9 marzo 1863; Scribanis c. Amministrazione generale della guerra).

**299.** Quando l'assuntore prende in appalto un'opera pubblica a totale suo rischio e pericolo, deve sottoporsi a tutte le conseguenze eventuali e quindi anche alle perdite che l'impresa possa recare (*La Legge* 159, XI, Corte d'Appello di Torino, 28 marzo 1871).

**300.** In materia di appalto di lavori pubblici il contratto è di natura aleatorio. Devesi quindi, in caso di contestazione, attendere rigorosamente nella precisa lettera e nello spirito a tutti i singoli patti generali o speciali che furono concordati per la esecuzione di un determinato lavoro, partendo dal concetto che niente vi è che non sia stato preveduto. Le parti debbono imputare a sè stesse se, per un caso da esse non preveduto, e non riservato, avvenga all'una o all'altra alcun danno. L'appaltatore di lavori pubblici deve, sotto pena di decadenza, denunziare non oltre i cinque giorni i fatti di forza maggiore (Art. 21, reg. sui lav. pub.).

L'impresario non ha diritto di pretendere indennità pel mag-



gior lavoro di terra nella ricostruzione di un argine franato per vizio occulto, e neppure per l'impianto di un *Lazzaretto*. Ove danni fossero derivati da tale impianto il Governo, per la suprema *lex publicae salutis* non ne dovrebbe rispondere in via civile. *Qui utitur jure suo nemini injuriam facit*. Una concessione fatta dal Governo in via di transazione per evitare una lite, e per spirito di benevola conciliazione non ha più ragione di essere se è stata rifiutata (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 10 dicembre 1889; *Riv. di Giur.* XVII, 24, 277).

301. I danni per la sistemazione delle panchine dei fiumi, ecc., non possono porsi a carico degli appaltatori (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, 20 febbraio 1876; *Foro I*, 639).

302. Se l'opera fatta costruire siasi pienamente accettata dal mandante e da quella derivi per avventura danno al terzo, il mandante è tenuto alla rivalsa.

Il proprietario dell'opera costruita, convenuto dal terzo che dicesi danneggiato, ha diritto alla rivalsa, anche dopo il decennio dalla costruzione, verso l'architetto che diresse l'opera e l'appaltatore che l'esegui (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 22 gennaio 1876; Carotenuto c. Com. di Aversa; *Gazz. Proc.* XI, 489).

303. Contro la società concessionaria della costruzione e dell'esercizio di derivazione e condotta d'un'acqua pubblica, il privato danneggiato dell'infiltrazione delle acque nel suo fondo per imperfetta costruzione del canale, ha azione per domandare che siano ordinate le opere necessarie a rimuovere quegli inconvenienti e risarciti i danni.

Non è ammissibile il giuramento decisorio dedotto in via subordinata (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 3 marzo 1889; *Gazzetta dei Tribunali*, XXII, 16, 28).

#### OSSERVAZIONI.

Confr. Il Repertorio generale della *Legge* 1875-1886 V. Giuramento, § 2; Giuram. decis., n. 95, 101, 103, 105-107; e nel senso dell'ammissibilità del giuramento decisorio in via subordinata, si consulti la recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 30 maggio 1888 (*La Legge*, 1889, p. 597) colla relativa nota di dottrina e di giurisprudenza.

Intorno al carattere della decisorietà vedasi la sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 15 marzo 1888; Parodi c. Esattoria di Genova (*La Legge*, 1888, vol. 1, p. 584).



— Contro la Società concessionaria della costruzione e dell'esercizio di derivazione e condotta d'un'acqua pubblica, il privato danneggiato dall'infiltrazione delle acque nel suo fondo per imperfetta costruzione del canale, ha azione per domandare che siano ordinate le opere necessarie a rimuovere quegli inconvenienti e risarciti i danni. Nè urta all'accoglimento della sua domanda il fatto che egli non abbia promosso opposizione, per quanto lo concerneva, all'esecuzione del piano particolareggiato dell'acquedotto costruendo, quando i danni lamentati siano derivati da imperfezioni manifestatesi dopo tale pretesa tacita approvazione. Nè tale azione è competente a conoscere l'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 7 luglio 1888; Società italiana per condotta d'acqua c. G. Weill-Weiss barone Ignazio; *Consulente Commerciale*, V, 18 e 19, 299).

304. Per quanto siano generali ed assoluti i termini dei patti di un capitolato relativamente all'obbligo nell'impresario di risarcire i danni provenienti dai lavori da esso assunti, pure non possono mai estendersi a quei danni che siano la naturale e necessaria conseguenza del difetto intrinseco delle opere prescritte allo scopo cui sono destinate o per le sproporzionate dimensioni o per altro errore in linea d'arte (*La Legge* 259, III, Cons. di Stato, 17 luglio 1863; Ammin. dei lavori pubblici c. Costa).

305. L'appaltatore che, per la costruzione di un porto di terza categoria, ha contrattato con un Comune, cui era ciò delegato per legge, può rivolgere le sue azioni *ex contractu* contro lo Stato.

Il Prefetto, che in base dell'art. 341 della legge 20 marzo 1865 ordina la continuazione d'ufficio dei lavori in danno dell'appaltatore, non obbliga lo Stato pel fatto suo o degli altri suoi agenti.

Se risoluto il contratto, pende nuovo giudizio contro l'appaltatore, per la rifazione dei danni, non può indipendentemente da questo pronunziarsi sulla cauzione, e sul prezzo di lavori eseguiti durante la vita del contratto stesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 3 dicembre 1888; Municipio di Reggio Calabria e Prefetto; *Gazzetta del Procuratore*, 1889, p. 546).

306. L'articolo 124 delle legge sulle opere pubbliche deferisce ai giudici ordinarii l'azione per il risarcimento dei danni, non per la omessa costruzione di opere, ma per la costruzione di opere, che siano riconosciute dannose dall'autorità amministrativa (Sen-



tenza della Corte di Cassazione di Roma, 26 febbraio 1883; Comune di Gragnano c. De-Mellis; *Corte S. Roma* 1883, 532; *Boll. Ann. Napoli* 1883, 267; *Annali* 1883, p. sp. 114; *Bollettino* 1883, 483; *Ann. Ann. fin.* 1884, 98).

307. Non ostante l'esecuzione data ad un contratto di appalto, l'appaltatore ha diritto ai danni, ove siavi luogo ad essi, se ne fece all'uopo le dovute proteste (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 4 agosto 1879; Direzione del lotto di Nap. c. Cantilena; *Gazz. Proc.* XIV, 429; *G. Trib. Nap.* XXIX, 813).

308. Il patto per cui l'appaltatore, dopo dichiarato il proprio obbligo alla rifusione dei danni ed alle spese in caso d'inadempimento del contratto, si assoggetta altresì alla perdita della cauzione, non può legalmente intendersi se non nel senso che la cauzione debba rimanere in pegno dell'appaltante a garanzia delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, così da rispondere col suo valore, totale o parziale, dei danni eventuali.

Questo fatto non può mai intendersi quale una confisca della cauzione, indipendente dalla prova e liquidazione dei danni, perchè, sotto questo aspetto, sarebbe inefficace, mentre attribuirebbe ad una parte un lucro, e aggraverebbe l'altra di una jattura, e sì quello che questo senza alcuna causa.

È quindi arbitrario l'atto del Sindaco, che, nella rappresentanza del Comune appaltante ordina l'appropriazione e la vendita della cauzione data in pegno (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 24 febbraio 1881; Pezzoli c. Comuni di Pordenone, Cordenone e Porcia; *Temi Ven.* 1881, 144).

309. L'azione d'indennizzazione non decorre, per i lavori di un'impresa, che al termine dell'opera collaudata (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 6 giugno 1882; Talacchini c. Ministero dei lavori pubblici; *Temi Ven.* 1882, 322).

310. Lo appaltatore di un'opera pubblica che, nella esecuzione di lavori che gli sono stati commessi soffre molestie di fatto da parte di terze persone, non ha diritto ad essere indennizzato del danno prodottigli dalla molestia, specialmente quando dopo di avere domandato allo appaltante la garanzia, si è poi contentato di pagamenti fatti in soddisfazione dei lavori posteriori, senza far cenno del suo preteso diritto (*La Legge*, 251, I, Cons. di Governo della Provincia di Palermo, 24 aprile 1861).



## § 5. INTERESSI.

## SOMMARIO.

311. Incorporazione dei beni di un appaltatore: non induce mora e quindi interessi.
312. Residuo somma dovuta all'imprenditore: quando non produce interessi.
313. Mancanza di patto o di costituzione in mora: non è dovuto interesse pel ritardato versamento degli *a buon conti*.
314. Indennità di maggiori lavori: decorrenza degli interessi; quando può ammettersi.
315. Liquidazione di debito verso l'appaltatore: diritto all'immediato pagamento e, in caso di dilazione, agli interessi commerciali.
316. Gli interessi decorrono dal giorno della liquidazione del credito dell'appaltatore.
317. Appaltatore che limitò la sua domanda in principio del giudizio ad una somma minore: è ammesso poi a domandare la somma maggiore risultante dalla perizia, se a questa si dovette venire pel rifiuto costante della collaudazione per parte dell'amministrazione; l'appalto dato dal Governo non costituisce per esso atto commerciale; quindi il tasso degli interessi è del 5 per cento.
318. Conduttore ingegnere che ha compiuto l'opera: diritto alla mercede pattuita e agli interessi di mora.

**311.** L'incorporazione dei beni di un appaltatore, che non si fa per la restituzione di somme fornite come colonna d'appalto, ma per semplice cautela della colonna medesima e dell'esatta continuazione di un pubblico servizio, non induce mora, e quindi interessi.

Ed al finir dell'appalto, venuto il giorno per la restituzione delle somme fornite come colonna d'appalto, siffatta incorporazione da misura conservatoria non si muta in pegno giudiziario, introduttivo d'interessi, perchè questo mutamento, riflettendo la natura dell'atto, non può avvenire, lasciando le cose nello stato, in cui si trovavano (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo, 19 settembre 1882; Vinci c. Bonfiglio, Salasia e Sindaco di Palermo; *Circ. Giur.* 1882, 138).

**312.** Sulla residua somma spettante all'imprenditore non sono dovuti interessi nè dal giorno della collaudazione, nè da quello della giudiciale domanda, se la collaudazione venne respinta da ambedue le parti ed al tempo della mossa lite tal somma era incerta ed illiquida.

Non decorrono interessi alla ragione mercantile, quando non si



tratta di operazioni commerciali (*La Legge*, 72, IV, Cons. di Stato, 5 febbraio 1864; Testa c. Comune di Quargnento).

**313.** In mancanza di patto o di formale costituzione in mora non è dovuto interesse sul ritardo nel versamento degli *a buon conti* da parte dell'Amministrazione all'appaltatore di pubblici lavori, e molto meno quando furono convenute e date anticipazioni pei lavori stessi.

Non equivale a formale costituzione in mora pel pagamento di tali *a buon conti* a fin di riscuoterne gli interessi, il certificato di un usciere di aver notificato una data protesta da parte dell'impresario alla pubblica amministrazione (*La Legge*, 197, IV, Cons. di Stato, 9 aprile 1864; Amministrazione generale della guerra c. Gazzena).

**314.** La decorrenza degli interessi sulle somme dovute per indennità di maggiori lavori eseguiti nell'appalto di opere pubbliche non può ammettersi se non dal tempo in cui le ragioni dell'Impresa possono in qualche modo riconoscersi accertate e l'Amministrazione sia costituita in mora al pagamento di somme determinate (*La Legge*, 334, 336, 352, 361, III, Cons. di Stato, 13 marzo 1863; Capello c. Amministrazione centrale dei lavori pubblici).

**315.** Liquidato ed accertato il debito verso un appaltatore di opere comunali mercè l'*approvazione* del collaudo da parte della Congregazione provinciale, il creditore ha diritto all'immediato pagamento, ovvero, in caso di dilazione, agli interessi del 6% sull'importare del suo credito.

L'offerta da lui fatta d'accontentarsi d'un interesse minore a condizione però di computarlo da un'epoca anteriore, per esempio, da quella del collaudo, non l'obbliga punto quando la condizione non si accetti, e lo si computi invece, come di diritto, dall'anzidetta *approvazione* del collaudo stesso (*La Legge*, 17, VII, Cons. di Stato, 14 novembre 1866; ric. Stroili).

**316.** Gli interessi sopra le somme dovute ad un appaltatore di un'opera pubblica, non ancora liquidate, decorrono soltanto dal giorno in cui la liquidazione ha avuto luogo (Cod. civ. articolo 1509; L. sulle opere pubbliche, art. 350.) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 14 agosto 1891; Finanze, Intendenza di Salerno, c. Cosentino).



## OSSERVAZIONI.

In generale la nostra giurisprudenza ha sempre ritenuto che gl'interessi sopra somme illiquide non decorrano che dal momento in cui viene eseguita la liquidazione. V. la stessa Cassazione di Napoli 27 aprile 1889 (*Foro it.* 1889, I, 1310), e 22 dicembre 1887 (*id.*, Rep. 1887, voce *Interessi*, n. 4); Cass. Palermo 28 febbraio 1884 (*id.* 1884, I, 801, con nota di richiami); App. Palermo 16 settembre 1887 (*id.*, Rep. 1887, voce *Interessi*, n. 12), e 10 settembre 1884 (*id.*, Rep. 1884, stessa voce, n. 18).

V. anche Cass. Roma 24 maggio 1888 (*id.*, Rep. 1888, voce stessa, n. 4); App. Genova 28 marzo 1890 (*id.*, Rep. 1890, voce suddetta, n. 9), che decidono nello stesso senso, ma per casi in cui il ritardo nella liquidazione dipendeva da colpa del debitore.

Alcune sentenze poi hanno ritenuto che la mancanza della liquidazione debba dipendere dalla incertezza dell'ammontare del credito, non dal dubbio sulla sua esistenza; e quindi che, se il credito non è contestato, la decorrenza degli interessi non sarà sospesa dalla mancanza di precisa liquidazione del suo ammontare. V. in questo senso Cass. Torino 8 agosto 1889 (*Foro it.*, Rep. 1889, voce *Interessi*, n. 8); App. Milano 22 giugno 1886 (*id.*, Rep. 1886, stessa voce, n. 5) e 25 novembre 1890 (*Monitore trib.* Milano, 1891, 112); e per il caso speciale d'appalto d'opere pubbliche App. Genova 21 febbraio 1890 (*Foro it.*, Rep. 1890, *Opere pubbliche*, n. 11).

Consulta pure in proposito Cassazione Napoli 12 giugno 1885 (*id.*, Rep. 1885, voce *Appalto*, n. 2-4).

Rammentiamo infine una dotta ed elaborata nota del prof. STEFANO JANNUZZI (*id.*, 1877, I, 864) nella quale è ampiamente svolta la questione del pagamento degli interessi su crediti non liquidi considerata in generale, ed anche in rapporto a molti casi speciali.

**317.** L'appaltatore di un'opera pubblica, che nell'esordio del giudizio limitò la sua domanda al pagamento di una somma minore, a saldo prezzo di lavori, asserendo che in tale somma appunto fosse stato liquidato il prezzo dei suoi lavori colla collaudazione precedentemente seguito, è ammesso poi a chiedere la somma maggiore risultante dalla perizia, se a questa si dovette venire perchè l'Amministrazione negò costantemente la collaudazione, in base alla quale l'appaltatore aveva chiesto una somma minore.

Nè varrebbe il dire che l'appaltatore aveva dato il suo consenso a ricevere il pagamento di una somma minore dappoichè il consenso appoggiato ad un fatto rimasto escluso può essere rievocato.

L'appalto di un'opera pubblica data dal Governo non costituisce per esso un atto commerciale; e siccome l'estensione del-



l'obbligazione si deve misurare dalla persona del debitore, ne segue che il tasso degli interessi dovuti dal Governo non potrebbe eccedere il cinque per cento (*La Legge*, 245, XIV, C. C. di Torino, 19 novembre 1873; *Debbi c. Ministero dell' Interno*).

318. Il conduttore ingegnere che ha terminato l'opera a lui commessa, ha diritto alla mercede pattuita, e se il locatore gliela neghi o contesti, oltre la somma dovuta, il locatore deve anche, secondo i casi, gl'interessi di mora (*La Legge*, 648, XIV, Corte d'Appello di Brescia, 23 aprile 1873; *Salari c. Comune di Capodi Monte*).

#### SEZIONE SESTA.

### Collaudo dei lavori. Consegna dei lavori.

#### § I. COLLAUDO DEI LAVORI.

##### SOMMARIO.

319. Diritto del locatore e del conduttore dell'opera: espressa o tacita negazione del collaudo; competenze dei tribunali ordinari.
320. Semplice lettera privata del direttore dei lavori che accenni alla loro esecuzione: non equivalenza al richiesto certificato per conseguire la collaudazione; collaudazione impugnata dall'appaltatore.
321. Non può fondarsi gravame appellatorio sopra un atto che non sia una sentenza od altro provvedimento giuridico: appaltatore di strade in Lombardia che ottenne un collaudo prima del gennaio 1860.
322. Patto che la collaudazione abbia luogo *terminate tutte le opere dell'impresa*: rifiuto dell'appaltatore alla consegna parziale delle opere.
323. Improponibilità, prima del collaudo finale, della domanda per maggiori compensi.
324. Opera non collaudata: ingiustificabilità del rifiuto di pagamenti; mandati d'ufficio.
325. Competenza del potere giudiziario sull'azione dell'appaltatore che chiede che si dichiari collaudata l'opera intera e subordinatamente che si condannino l'amministrazione al pagamento delle somme non controverse, ecc.
326. Finchè non sia eseguito il finale collaudo, non è verificata la perfetta esecuzione dell'opera, nè liquidato il credito: l'appaltatore non può pretendere la restituzione della cauzione; incompetenza del potere giudiziario a conoscere delle domande di pagamento prima del finale collaudo.
327. Apertura della procedura in via amministrativa coll'intervento del collaudatore governativo per divergenze tecniche: divieto di reclamare all'autorità giudiziaria.



328. Fino a che non è avvenuto il collaudo, non è procedibile l'azione giudiziaria dell'appaltante.
329. Appalti comunali: valore complessivo eccedente le 500 lire; non necessità di adempiere le formalità del collaudo stabilite dalla legge sui lavori pubblici.

**319.** Il collaudo, col quale il committente porta il suo giudizio definitivo e finale sopra l'opera eseguita dallo imprenditore, è nel diritto tanto del locatore quanto del conduttore dell'opera.

Il collaudo, come la impugnativa della perfezione dell'opera, possono essere in massima tanto espressi quanto taciti.

Se non può ammettersi la collaudazione tacita di un'opera, quando per l'approvazione di essa è prestabilita l'osservanza di forme tassative e speciali, può sempre per altro ammettersi la impugnativa tacita.

Il preposto o l'amministratore nuoce sempre in *omittendo* al proponente e allo amministrato.

Nel caso di espressa o tacita negazione del collaudo, l'imprenditore ha diritto di ricorrere ai tribunali ordinarii, perchè, constatata la perfezione e consumazione dell'opera, s'iano in conformità dichiarate le reciproche obbligazioni de' contraenti (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 29 luglio 1881; Società veneta c. Ministero dei lavori pubblici; *Temi Rom.* 1881, 410).

**320.** Una semplice lettera privata del direttore dei lavori dati in appalto che accenni alla esecuzione dei lavori medesimi, senza contenere le indicazioni volute dai regolamenti per i certificati soliti ad emettersi, non può equivalere al prescritto certificato per conseguire la collaudazione, ed il ritardo di quest'ultima da parte dell'amministrazione, procedente dalla mancanza di esso certificato, non può esporla a responsabilità.

La collaudazione impugnata dall'appaltatore per errori di fatto o per rifiuto di indennità pretese non può stabilire il dare ed avere dell'appaltatore. A definir le differenze è necessario una nuova perizia (*La Legge*, 552, I).

**321.** Non può radicarsi gravame appellatorio sopra un atto che non sia una sentenza od altro provvedimento giuridico, ma sibbene un atto di pura indole amministrativa emesso in materia civile, che prima del gennaio 1860, era, in Lombardia, riservato alla giurisdizione ordinaria civile.

L'appaltatore della costruzione e manutenzione di strade in Lombardia, a favore del quale sia stato rilasciato il collaudo



prima del gennaio 1860, epoca nella quale entrò in vigore in quelle provincie la legge sul contenzioso-amministrativo se dipendentemente da gravami insorti e dietro le risultanze di seconda visita, abbia avuto luogo contro di lui posteriore decreto dell'autorità amministrativa annullante il collaudo suddetto, non può, sul rifiuto, dei primi giudici del contenzioso-amministrativo farsi carico della petizione, perchè venga dichiarato valido il collaudo medesimo, e sia ordinato il pagamento del residuo suo credito, portare azione in appello avanti il Consiglio di Stato, il quale pronunzia sugli appelli contro le decisioni proferite dai consigli di Governo, e non sopra gli atti di pura indole amministrativa, il cui giudizio, prima della suddetta epoca del gennaio 1860, era riservato alla giurisdizione ordinaria civile (*La Legge*, 592, I, Cons. di Stato, sez. cont. amm., 7 giugno 1861; Micheli c. Comunità di Rongio).

**322.** Il patto stipulato in un contratto d'appalto, che la collaudazione abbia luogo al compimento delle opere tutte cadenti nell'impresa, dovendosi ritenere posto a favore del committente, non già dell'appaltatore, non può questi validamente opporlo per rifiutarsi alla consegna parziale delle opere man mano che vengono ultimate (*La Legge*, 331, IX, C. C. di Torino, 22 gennaio 1869; Società Risi di Trebbio, c. Pensa e Mazzovia).

**323.** Prima del collaudo finale è improponibile la domanda giudiziale dell'appaltatore di un'opera pubblica per maggiori compensi o prezzi nuovi (L. op. pubb. 20 marzo 1865, art. 362, 364, 365; Reg. 19 dic. 1875, art. 19, 83, 92, 96, 99, 101, 109) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 21 marzo 1889; Ministero dei lavori pubblici c. Monaco e Provincia di Aquila).

La Corte, ecc. — Attesochè la pubblica Amministrazione non ha sostenuto, nè sostiene che l'autorità giudiziaria sia assolutamente incompetente a conoscere della questione dei maggiori compensi chiesti dagli appaltatori per aver trovato una quantità di roccia 27 volte (dicono essi), 9 volte (direbbe l'Amministrazione) maggiore di quella prevista nel contratto; sibbene che non è agli appaltatori aperto l'adito alla via giudiziaria finchè non è avvenuta la liquidazione finale o il collaudo ed il Ministero non ne ha definitivamente approvato o disapprovato i risultati. Si tratta pertanto di una incompetenza temporanea del potere giudiziario, o (che vale lo stesso) d'una inammissibilità o improponibilità attuale della domanda, derivante dal non essere state esercitate ancora quelle facoltà ed attribuzioni, che in materia di lavori pubblici la legge deferisce esclusivamente all'autorità amministrativa. Impedire o prevenire l'eser-



cizio di questi suoi diritti e doveri con un giudizio ordinario sarebbe invadere il campo ad essa riservato.

Ora dal complesso delle disposizioni di leggi e di regolamenti invocati nel ricorso risulta che il collaudo da farsi in via amministrativa ha per scopo di verificare non solo se l'opera fu eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, e se vi furono varianti regolarmente approvate, ma anche di liquidare i crediti dello appaltatore e di risolvere le contestazioni che con esso insorgessero; che l'appaltatore, cui deve essere comunicato il certificato di collaudo, ha facoltà di aggiungervi quelle osservazioni e riserve che crede di suo interesse; che il Ministero delibera sulla ammissibilità del certificato di collaudo e sulle riserve e proteste dell'appaltatore; che l'Amministrazione, finchè non è intervenuta la superiore approvazione degli atti di collaudo, è sempre in facoltà di procedere ad una nuova collaudazione, e gli atti precedenti non possono essere invocati dall'appaltatore in appoggio delle sue pretese, nè da esso prodotti in giudizio nei casi di contestazione; che la restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurezza non può aver luogo che in seguito al finale collaudo.

Il procedimento amministrativo del collaudo è, dunque un preliminare indispensabile all'esercizio dell'azione giudiziaria, richiesto dalla legge principalmente nell'interesse pubblico, per impedire, finchè è possibile, giudizi complicati e dispendiosi.

Nè regge l'obietto che la questione riguardava la sostanza del contratto e i vizi del consenso, e che poteva aver per conseguenza la nullità e la rescissione del contratto. Imperocchè non altro gli appaltatori domandarono coll'atto di citazione 30 settembre 1887 che maggiori compensi per i maggiori tagli eseguiti nella roccia, e che dissero essere stati verificati dall'ufficio tecnico provinciale fin dal 12 luglio 1887. Laonde, si trattasse pure d'un prezzo nuovo dell'opera per errore incorso nel progetto preventivo sull'entità della medesima, si fossero o no osservate le norme tracciate dall'art. 18 del regolamento 19 settembre 1875, una volta che l'opera è stata eseguita, o perchè l'appaltatore temesse d'andare incontro, non eseguendola, a danni e responsabilità, o perchè l'Amministrazione gliene ordinasse l'esecuzione (come poteva nel caso che il direttore e l'appaltatore non si fossero trovati d'accordo nello stabilire il nuovo prezzo), ogni decisione in proposito era sempre riservata all'atto del collaudo.

Per questi motivi, cassa, ecc.

#### OSSERVAZIONI.

La giurisprudenza prevalente è nel senso della decisione ora pronunziata dalla Corte suprema. Vedi infatti in senso conforme le seguenti sentenze: Appello Roma 8 marzo e 16 giugno 1887 (*Temi romana*, 1887, 153 e 166); Appello Palermo 31 dicembre 1886 (*Circolo giuridico*, 1887, 246); App. Genova 25 giugno 1887 (*Eco giurispr.* Genova, 1887, 252).

In senso contrario vedi App. Venezia 14 giugno 1887 (*Temi veneta*, 1887, 413).

**324.** Non è giustificabile la riluttanza di un Comune a pagare acconti all'appaltatore di un'opera pubblica col pretesto che



l'opera non è collaudata, quando col contratto d'appalto vengono stabiliti tali pagamenti.

La Deputazione provinciale in questo caso opera legittimamente emettendo i relativi mandati di ufficio sul fondo appositamente iscritto nel bilancio comunale (Parere del Consiglio di Stato, 13 settembre 1879; Comune di Calice; *Foro* III, 39).

**325.** È impotente il potere giudiziario sull'azione dell'appaltatore di lavori pubblici, con la quale, dichiarando non potere accettare la collaudazione dell'ufficio tecnico delle opere con proposta di tenere in sofferenza una parte del prezzo d'appalto, chiede che il tribunale dichiarì collaudata l'opera intera con le conseguenze di risultanza, o subordinatamente che si condanni la pubblica amministrazione all'ammontare delle somme non controverse e per le controverse si disponga una perizia diretta ad assodare l'obbligo delle partite reputate non dovute o messe in sofferenza (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 25 aprile 1881; Comune di Montoro c. Prefetto di Avellino; *Gazz. Proc.* XVI, 255; *Cons. Amm.*, 1881, 241).

**326.** Finchè non sia eseguito il finale collaudo, non è verificata la perfetta esecuzione dell'opera pubblica, nè l'adempimento degli obblighi e delle condizioni del contratto, nè liquidato il credito dell'appaltatore, il quale intanto non può pretendere la restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurezza, nè spiegare alcuna domanda di pagamento.

L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere delle domande di pagamento spiegate dall'appaltatore prima della finale collaudazione dell'autorità amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 5 settembre 1882; Ministero dei lavori pubblici c. Molinari; *Corte S. Roma*, 1882, 673; *La Legge*, 1883, I, 151; *Bett.* 1883, p. sp. 98; *Ann. Amm. fin.*, 1883, 25; *Bollettino*, 1883, 75).

**327.** Dopo che si è aperta coll'intervento del collaudatore governativo, la procedura in via amministrativa per divergenze tecniche su opere pubbliche, e dopo che si è consentito fra le parti il relativo esaurimento mediante risoluzione da attendersi dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici ove sorgesse gravame alle conclusioni e proposte del collaudatore medesimo, è vietato di portarne lamento all'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 3 febbraio 1882; Benedetti c. Comune di Secinaro; *Corte S. Roma*, 1882, 418).



**328.** Finchè non è avvenuto in via amministrativa il collaudo delle opere eseguite in dipendenza di appalto governativo, non è procedibile l'azione giudiziaria dell'appaltante (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 31 marzo 1884; Ministero dei lavori pubblici c. Impresa Miniggio per la ferrovia Novara-Pino; *Foro*, I, 614).

**329.** La disposizione dell' articolo 123 della legge comunale del 1859 (128 di quella del 1865 e 157 di quella del 1889), quantunque stabilisca che le alienazioni, gli appalti, ecc., di cose ed opere comunali, il cui valore eccede le lire 500, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, non porta seco la necessità per il Comune di adempiere la formalità del collaudo stabilita dall'art. 319 della legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche (art. 359 di quella del 1865) (*La Legge*, 395, IV, Cons. di Stato, 2 novembre 1864; Comune di Argenta c. decreto del Prefetto).

## § 2. CONSEGNA DEI LAVORI.

### SOMMARIO.

330. Costruzione di cosa mobile con materiali proprii: proprietà del costruttore fino alla consegna.  
 331. Obbligo dell'artefice di consegnare al committente l'opera compiuta, salvo patto in contrario.

**330.** Colui che assume la costruzione di una cosa mobile, nella specie di una piatta, impiegandovi materiali proprii, conserva la proprietà della cosa commessagli fino a che non ne abbia fatta la consegna al committente (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 21 novembre 1876; *Foro*, I, 175).

**331.** Il principio che l'artefice debba consegnare al committente l'opera compiuta, e, trattandosi di pavimento, pienamente prosciugato, sotto pena dei danni, non è applicabile, se il committente abbia accettato di riceverlo prima del tempo e coperto ancora da uno strato di arena bagnata.

In questo caso, se, non usate le opportune cautele, il pavimento siasi fatto prosciugare repentinamente ed abbia sofferto delle lesioni, questo fatto non è imputabile all'artefice che per ciò non può essere ritenuto responsabile di questo danno (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 13 febbraio 1884; Anzellotti c. Bucari, *Tem. Rom.*, 1884, 24; *La Legge*, 1884, II, 222).



## SEZIONE SETTIMA.

## Privilegi, pignoramenti, sequestri.

## § I. PRIVILEGI.

## SOMMARIO.

332. Artefici impiegati in opera data in appalto: diritto di preferenza a tutti i creditori dell'appaltatore.
333. Appaltatore: diritto di prelevare il credito di rincontro ai creditori graduati sul prezzo dell'immobile per lavori commessigli dal debitore sull'immobile stesso ed eseguiti durante l'espropriazione; interessi del suo credito.

**332.** I muratori, falegnami ed artefici stati impiegati nella costruzione di un'opera data in appalto dall'autorità amministrativa, hanno diritto sulle somme da questa dovute all'appaltatore ad essere preferiti a tutti i creditori dell'appaltatore medesimo, comunque possa trattarsi di un subappalto loro concesso senza l'autorizzazione governativa.

Tale prelezione non può essere invocata da chi senza la stipulazione del subingresso abbia somministrato il denaro con cui detti artefici furono pagati (*La Legge*, 1878, I, 149, C. d'App. di Genova, 3 agosto 1877; Pizzorno e Timosci c. Tubino ed altri).

**333.** Per le nuove leggi è abolito il privilegio dell'appaltatore per le costruzioni o riparazioni che abbia fatte.

Ma l'appaltatore ha diritto di prelevare il credito di rincontro ai creditori che sono stati graduati sul prezzo dell'immobile per lavori commessigli dal debitore sull'immobile stesso ed eseguiti durante l'espropriazione ed esserne pagato integralmente.

I creditori esproprianti, essendo aventi-causa del debitore, sono tenuti a riconoscere il contratto d'appalto, pel quale l'appaltatore ha migliorato l'immobile, in quanto essi ne hanno profittato.

All'appaltatore sono dovuti altresì gli interessi del suo credito dal giorno in cui ha proposto la domanda nel giudizio di graduazione (*La Legge*, 1875, I, 909, C. d'Appello di Napoli, 21 luglio 1875, Lazzari c. Ponzà).



## § 2. PIGNORAMENTI E SEQUESTRI.

## SOMMARIO.

- 334, 340 e 341. Depositi a garanzia di un appalto presso la Cassa dei depositi e prestiti: pignoramento per parte dei creditori dell'appaltatore presso l'Amministrazione dei lavori pubblici.
- 335 a 337. Pignoramenti presso l'Amministrazione comunale in danno dell'appaltatore: appalti in corso di esecuzione; non possono effettuarsi se non vi aderisce l'amministrazione interessata; applicabilità del principio anche nei rapporti dei cessionarii, subappaltatori e cottimisti fra loro.
338. Agli effetti della insequestrabilità del prezzo dei contratti in corso, costituisce opera pubblica anche la costruzione a cottimo di muri lungo la linea ferroviaria: l'insequestrabilità non cessa pel secondo e successivo appalto, nè per appalto risoluto, se l'opera è rimasta incompiuta.
339. Sequestro efficace per le somme dovute all'appaltatore dopo la definitiva collaudazione dei lavori.
- 340, 341 e 334. Il previo consenso dell'autorità pei sequestri dei prezzi di un appalto in corso è richiesto nell'interesse dell'opera, non in quello dell'appaltatore: i creditori che vogliono operare un sequestro sulle somme dovute dallo Stato agli appaltatori, debbon farlo nelle mani del Prefetto; anche il sequestro delle somme depositate alla Cassa dei depositi e prestiti deve farsi nelle mani del Prefetto e non del direttore della cassa.
342. Inapplicabilità dell'art. 351 della legge sui lavori pubblici ai subappalti, ai cottimi, ecc.: cottimisti di lavori da compiersi da un appaltatore; pagamento in conto; diritto subordinato.
343. Decreto di sequestro emanato dalla sola autorità tutelare di un Comune, senza citazione all'appaltatore: nullità sanata dalla non opposizione dell'appaltatore.
344. Insequestrabilità del prezzo di appalto in corso, comunque, nel tempo in cui si decide la causa, le opere fossero eseguite e collaudate.

**334.** I depositi fatti presso la Cassa dei depositi a garanzia di un appalto di opere pubbliche possono dai creditori dell'appaltatore essere pignorati presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, anzichè presso quella della cassa, dipendente dal Ministero delle finanze (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 9 ottobre 1884; Garrone c. Gianoli e Ministero dei lavori pubblici; *Giur. Tor.* 1884, 770; *Bollettino*, 1885, 7; *Eco Gen.* 1885; *civ.* 364).

**335.** In fatto di pignoramento presso l'amministrazione comunale in danno dell'appaltatore di opere pubbliche, ed in corso d'appalto, non possono attribuirsi al pignorante, in esito della collaudazione, le somme pagabili a quel tempo secondo la dichia-



razione del sequestratario (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 11 maggio 1882; Comune di Nola c. Irđi; *G. Pret.* 1882, 274; *Gazz. Proc.* XVII, 400; *Bett.* 1882, 667).

**336.** Sul prezzo dei contratti in corso per opere pubbliche non può avere effetto alcun sequestro, nè pignoramento, se non vi aderisca l'amministrazione interessata.

Il detto prezzo non si paga tosto dopo la collaudazione delle opere, ma si trattiene, dando avviso al pubblico e invitando i creditori dell'appaltatore, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso.

Nel qual termine possono anche gli altri creditori per titoli diversi provvedere con opportuni atti giudiziali al loro interesse (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 28 agosto 1879; Ministeri della guerra e del tesoro c. Carpaneto, Centurini e Del Vecchio; *Foro I*, 72).

**337.** Il principio della impignorabilità od insequestrabilità del prezzo d'appalto di opere pubbliche durante l'esecuzione delle medesime, è applicabile anche nei rapporti dei cessionarii, subappaltatori e cottimisti fra loro. (L. 20 marzo 1865, All. F, sulle op. pubbl., art. 339, 351) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 13 marzo 1886; D'Alessandro c. Giacobbe).

#### OSSERVAZIONI.

Contr. Cass. Palermo 27 giugno 1876, Ribera c. Dell'Oste, nel *Foro it.*, detto anno, I, 1122, e la sentenza ivi ricordata della Corte d'Appello di Napoli, 12 febbraio 1870, De Clemente c. Cipollone.

Crediamo utile avvertire che nella specie ora decisa dalla Cassazione napoletana col giudicato surriassunto, la Corte di merito aveva ammesso la validità del sequestro sulla considerazione che il medesimo non erasi eseguito a danno dell'appaltatore, e presso l'amministrazione pubblica; bensì in danno di un subappaltatore per credito di un altro subappaltatore, e presso una impresa privata.

**338.** Agli effetti della legge sulle opere pubbliche, compresi quello della insequestrabilità del prezzo dei contratti in corso per lavori e somministrazioni nell'interesse della pubblica amministrazione, costituisce opera pubblica anche la costruzione a cottimo di muri lungo la linea di esercizio di una via ferrata, in adempimento delle disposizioni relative alla polizia e alla sicurezza di simile strada.

L'insequestrabilità del prezzo dell'opera pubblica, determinata



dall' indole stessa di questa, e dal bisogno di assicurarne senza ritardo il compimento, non dalla persona del suo assunto e dalla qualità di questo, non cessa pel secondo e per successivi appalti, nè per appalto risoluto, quando l' opera relativa, sia rimasta incompiuta e si debba a cura di altri riprendere e proseguire (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 9 febbraio 1884; *Mansoni c. Segrè per la Compagnia reale delle ferrovie Sarde; Corte S. Roma*, 1884, 898; *La Legge*, 1885, I, 404).

**339.** È inefficace il sequestro sul prezzo dei contratti in corso per opera pubblica e sul prezzo dell'appalto durante l'esecuzione dell'opera stessa, praticato presso l'amministrazione generale del tesoro e presso il Ministero della guerra, non consenzienti al sequestro medesimo, come nocevole all'andamento e alla perfezione dell'opera appaltata.

Il sequestro è inefficace, sia che trattisi di somme dovute nel corso del contratto o durante l'esecuzione dell'opera, sia che trattisi di somme che resteranno dovute finito il contratto o dopo l'esecuzione dell'opera appaltata, salvo però il diritto di sequestrare le somme che saranno dovute all'appaltatore dopo la definitiva collaudazione dei lavori ed eseguita che sia l'opera appaltata (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 21 giugno 1880; *Carpineto c. Finanze; Bollettino*, 1881, 8; *Corte S. Roma*, 1780, v. s. 204).

**340.** Il previo consenso dell'autorità amministrativa pei sequestri del prezzo di un appalto di opera pubblica in corso di esecuzione è richiesto nell'interesse dell'opera stessa e non in quello dell'appaltatore.

Non può quindi l'appaltatore, per fare annullare un sequestro, eccepire il difetto di consenso per parte dell'amministrazione appaltante (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 11 novembre 1879; *Aschieri contro Garrone; Foro*, I, 47).

**341.** Il preventivo consenso dell'autorità amministrativa al sequestro del prezzo di appalto di un'opera pubblica è richiesto unicamente nell'interesse dell'amministrazione; e quindi la mancanza di tale formalità non può essere opposta dall'appaltatore come causa di nullità del sequestro.

Questa formalità del consenso dell'autorità amministrativa è richiesta per sequestrare il prezzo d'opere *in corso di esecuzione*, non per sequestrare le somme dovute all'appaltatore dopochè le opere sono compiute e collaudate, tuttochè non approvate in modo definitivo.



In materia di lavori pubblici, i Prefetti rappresentano in ogni provincia, sia attivamente che passivamente, la persona giuridica dello Stato, ed esercitano tutte le azioni civili nascenti dai rispettivi contratti di appalto.

Quindi i creditori, che vogliono operare un sequestro sulle somme dovute dallo Stato agli appaltatori, debbono farlo nelle mani del Prefetto, e notificarlo al direttore generale del tesoro.

Del pari il sequestro delle somme depositate dagli appaltatori a garanzia della esecuzione dell'opera pubblica deve farsi nelle mani del Prefetto e non del direttore della Cassa dei depositi e prestiti (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 29 maggio 1880; Bianchi c. Prefetto di Caltanissetta e Marozza; *Foro I*, 1243).

**342.** L'articolo 351 della legge sulle opere pubbliche, il quale dichiara insequestrabile il prezzo d'appalto, non è applicabile ai subappalti, ai cottimi, a ciò che possa essere dovuto dall'appaltatore principale per essi, o per un sequestro fatto, non in mano della pubblica amministrazione, ma dell'appaltatore.

Quando si tratti di semplice pegno, tutte le vicissitudini ed i legittimi mutamenti che il credito pignorato può subire, per ragioni inerenti al credito, non vanno a carico del creditore pignoratizio, ma del debitore pignorato.

I cottimisti di lavori da compiersi da un appaltatore, nonostante qualsiasi pagamento in conto, non possono far valere alcun diritto su ciò che a questo sia dovuto pel compimento delle opere, se non dopo essersi accertato l'adempimento delle obbligazioni assunte, ed ogni civile responsabilità (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 27 giugno 1876; *Foro I*, 1122).

— Le somme dovute dagli appaltatori ai costruttori in subappalto delle opere pubbliche sono sequestrabili come ogni altro credito.

Il divieto contenuto nell'art. 351 della Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, per la lettera, lo spirito e la ragione determinante di esso non è applicabile che alle somme dovute dalla pubblica amministrazione direttamente agli appaltatori principali (*La Legge*, 1876, I, 193, Corte d'Appello di Messina, 27 settembre 1875, Dell'Oste c. Ribera).

**343.** Un decreto di sequestro emanato dalla sola autorità tutelare di un Comune, come da un ex-governatore, a carico di un appaltatore di dazii e gabelle del Comune stesso, con designazione



di un economo o sequestratario, senza citazione all'appaltatore e senza aver provocato ed ottenuto il concorso di questo nella nomina di detto sequestratario, è per sè stesso nullo.

Se però un tale sequestro ebbe il suo effetto per mancanza d'opposizione dello appaltatore, il quale abbia lasciato l'azienda esercitarsi dal sequestratario, s'intende sanata la nullità ed il sequestro dee riguardarsi come regolare e giudiziale.

Ciò non pertanto non essendosi il sequestratario nominato d'accordo fra le parti, ma solo sulla designazione del Comune, deve questi rispondere per quello e rendere i conti del precetto durante il sequestro all'oggetto di liquidare il residuo debito dell'appaltatore (*La Legge* 220, IV, Cons. di Stato, 1 aprile 1864).

344. Non può imporsi sequestro dai creditori dello appaltatore delle opere pubbliche sul prezzo di appalto durante l'esecuzione di dette opere, comunque nel tempo in che la causa si decide si trovassero eseguite e collaudate (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 2 marzo 1883; D'Alessandro c. Giacobbe; *Gazz. Proc.* XVIII, 99; *La Legge* 1883, I, 806; *Ann. Ann. Fin.* 1883, 228; *Bollettino* 1884, 16; *La Legge* 1883, II, 733).

---

#### SEZIONE OTTAVA.

### Responsabilità in generale; responsabilità penale; responsabilità decennale.

---

#### § I. RESPONSABILITÀ IN GENERALE.

##### SOMMARIO.

345. Danni: colpa aquiliana; infortuni.  
 346. Condanna di danni in genere: basta il fatto colposo.  
 347. Industria andata male: ingegnere direttore tecnico; imperizia; mancanza di dolo o malafede; non indennità.  
 348 e 349. Responsabilità di chi prepone operai al lavoro per danni causati dalla caduta di un ponte da loro imprudentemente costruito: non osta che il capo-mastro sia stato assolto in giudizio penale; giudice civile; può prendere ad esame gli atti assunti dal pubblico Ministero, ecc.  
 350. Opera a prezzi unitarii: sospensione della prestazione d'opera per appaltare ad altri le opere ulteriori; conduttore; niuna responsabilità; locatore; preparazione dei materiali per le opere ulteriori; conduttore; responsabilità.



351. Consegna a costruzione compiuta: architetto; imprenditore; responsabilità.
352. Imprenditori: ineseguibilità dell'opera; non responsabilità.
353. Intraprenditore: obbligo di licenziare un impiegato; competenza; obblighi gravanti l'appaltatore.
354. Obbligo di preparare il materiale occorrente: non importa di regola quello di procacciarlo tutto.
355. Chi commette di fare un lavoro entro un termine stabilito è obbligato a fare da parte sua quanto a ciò occorre.
356. Contratto d'appalto: errore sulla estensione delle difficoltà di un'opera; obbligo di fondare in asciutto le pile di un ponte sopra la roccia, supposta alla profondità di tre metri; non si estende a ricercare quella roccia ovunque sia.
357. Penale non in rapporto della quantità dei lavori eseguiti: inapplicabilità dell'art. 1244 del Codice civile.
358. Obbligo di eseguire un'opera entro un tempo stabilito sotto pena in caso di ritardo: assoluta impossibilità; responsabilità se non fu compiuta nel tempo fissato per aver ritardato il cominciamento dei lavori.
359. Imperfezione dell'opera per la qualità dei materiali adoperati col consenso del committente: non responsabilità.
360. Imprenditore colpevole di negligenza: esclusione dallo ingerirsi più oltre nell'appalto; proseguimento delle opere a sue spese; rifusione delle spese maggiori dei prezzi contrattuali.
361. Appalto d'affiattare le contrade: Comune; non responsabilità per variazioni e modificazioni nelle strade, che importino maggiori oneri all'appaltatore.
362. Costruzione di muri di sostegno ad una fabbrica internantisi da tre lati in un monte: patto d'impedire ogni umidità; obbligo di fare tutte le opere necessarie all'uopo.

345. Sebbene uno sia il concetto della colpa, la stessa è poi graduabile, e la graduabilità viene misurata diversamente secondo che si tratti della colpa in ordine all'adempimento di un contratto o della colpa in astrazione di ogni rapporto contrattuale, da cui sorge la differenza fra la colpa contrattuale e la colpa extra contrattuale dipendente dal quasi-delitto, colpa aquiliana.

Nella colpa contrattuale l'omissione dà sempre luogo a risarcimento in base al vincolo giuridico esistente che obbliga a quanto farebbe un buon padre di famiglia per bene adempiere il contratto; mentre nella colpa aquiliana l'omissione è punita solo quando si è obbligati a fare quanto venne omesso.

Nel contratto di locazione di opera il conduttore d'opera non è per contratto obbligato a cautelare il locatore contro gli eventuali disastri e contro il pericolo di esporre la propria vita: per la omissione delle cautele necessarie ricorre la responsabilità per quasi-delitto ai termini degli art. 1151 e 1152 del Codice civile.



Il conduttore dell'opera, quando non gli sia imputabile alcuna omissione, non è però responsabile dell'infortunio toccato al locatore per le difficoltà e pericoli inerenti all'arte da esso esercitata in ragione dei quali appunto viene l'operaio compensato con maggior mercede (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 18 maggio 1888; De Boni c. Antonini e Zini; *La Legge* XXVIII, 10, 339).

## OSSERVAZIONI.

Colpa contrattuale: colpa aquiliana o *extra-contrattuale* (delitti e quasi-delitti).

L'esistenza della colpa dà luogo ad una obbligazione speciale, distinta, avente per oggetto il risarcimento del danno dato. Nella essenza giuridica della colpa non va perduto di vista questo concetto fondamentale che ne dimostra appunto la sua entità, o meglio la sua unità: la colpa obbliga l'autore del danno ad indennizzare il danneggiato. Ecco il principio.

Che il danno sia dato relativamente ad una obbligazione preesistente, oppure indipendentemente da nesso obbligatorio non importa: imperocchè la presenza del contratto influisce solo quanto a valutare la estensione della colpa ed a stabilire l'ammontare del risarcimento.

Nel suo concetto giuridico la colpa è *una*: in qualunque circostanza abbia luogo è identico il rapporto giuridico al quale dà vita, consistente nell'obbligo che incombe a chi l'ha posta in essere di rispondere del danno. Conseguenza della colpa è la responsabilità. Però quantunque il concetto fondamentale della colpa contrattuale e della colpa aquiliana od *extra-contrattuale* sia comune, esse poi differiscono in modo da essere contrario alla logica giuridica il confonderne le rispettive disposizioni. Ad ottenere cotesto scopo e segnare i limiti precisi fra le due specie di colpa, venne notato da alcuni che nella *contrattuale* si deve parlare solo di *garanzia*, riservando la *responsabilità* ad indicare l'*extra-contrattuale*.<sup>1</sup> Il CHIRONI però (Colpa *extra-contrattuale*, I, p. 3) rileva che la garanzia non significa la colpa attinente all'inadempimento dell'obbligazione contratta, ma indica diversi estremi attinenti all'obbligazione medesima: ond'è che di colpa si potrà parlare solo quando la garanzia abbia fatto difetto, ossia abbia avuto luogo l'inadempimento: la responsabilità è sempre la conseguenza della colpa, ma l'una può esistere senza l'altra.

In tema di colpa contrattuale l'obligato risponde dell'*inadempimento colposo*: ora, l'inadempimento vale fatto od omissione ledente il diritto del creditore (*non jure, injuria* in senso lato), diritto risultante da un rapporto contrattuale preesistente.

Nella colpa aquiliana si considera pure il danno *ingiustamente* dato, onde

<sup>1</sup> SAINCTELETTE, De l'importance et de la difficulté de l'appréciation du fait, nella *Revue Critique*, N. S. XIII (1884), p. 184; De la responsabilité et de la garantie, ch. I; e sulla sua dottrina, AMAR, Studi di diritto industriale, pag. 471; Lyon-Caen, in *I du Palais*, 1885, I, 280, n.; Labbé in *I du Palais*, 1885, 2, 33, n.



anche qui si è in tema di diritto leso, d'*injuria*, del *facere contra jus*: sola differenza fra i due casi è il campo in cui il fatto ingiusto ha luogo, avvegnachè nel secondo il danno non contempra l'esecuzione di obbligo anteriormente stipulato.

Nella colpa contrattuale l'azione lesiva di un diritto, l'azione illecita (*injuria*) non è permessa dal contratto e nell'aquiliana, dalla legge (Codice civile, art. 1151-1152).

Come la locuzione *colpa contrattuale* vale a significare l'inadempimento di una obbligazione contrattuale (o quasi contrattuale) preesistente, comprendendo tutti gli elementi che valgono a renderlo imputabile, e abbracciando pure le conseguenze alle quali rimane esposta in forza di esso la parte non diligente, così per *colpa aquiliana* s'intende ogni fatto od omissione imputabili, che violando il diritto altrui, all'infuori di obbligazione contrattuale (o quasi) preesistente, fanno sorgere contro l'autore il diritto al risarcimento.

L'essenza della colpa conduce, quando essa è contrattuale, alla distinzione fra il *dolo* e la *colpa* fondata tutta sulla esistenza o no di volontà diretta a danneggiare non eseguendo la obbligazione; e nella materia *extra-contrattuale* la distinzione fra il danno dato con *dolo* e quello dato con sola *colpa* è pure osservata ed applicata dalla legge col separare i delitti dai quasi-delitti.<sup>1</sup>

La colpa contrattuale è *d'ordine privato*: quella aquiliana di *ordine pubblico*.

**346.** Per pronunciare la condanna di danni in genere basta che consti del fatto colposo capace di astrattamente recare danno.

L'estremo della colpa è insito nel fatto di chi opera illegalmente violando il diritto altrui (nella specie: costruendo a distanza minore della legale), e non curando le inibizioni giudiziali contro di lui ottenute; nè egli potrebbe esimersi dall'obbligo di risarcire il danno, allegando la buona fede (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 24 gennaio 1884; Coccorda c. Ministero dei lavori pubblici, finanze e ferrovie dell'Alta Italia; *Foro I*, 226).

**347.** Non si fa luogo ad azione d'indennità contro l'ingegnere direttore tecnico di una industria andata male per allegata imperizia sua, in favore della società impresaria che ebbe agio ad apprezzare i mezzi tecnici dell'ingegnere, quando non vi sia *dolo* o mala fede (Sentenza del Tribunale di Genova 24 aprile 1876; *Casaregis* 1876, 252).

**348.** Colui che prepone operai al lavoro di costruzioni è responsabile dei danni causati dalla caduta di un ponte imprudentemente costruito da essi.

<sup>1</sup> Secondochè si tratti di *dolo* o di *colpa*, l'agente dà luogo a delitto o quasi-delitto, e però nell'un caso il *factum contra jus* deve dipendere necessariamente da *dolo* e nell'altro da *colpa*.

Codice civile, l. 3, tit. IV, c. I, sez. 3<sup>a</sup>.



Specie nella quale venne liquidato in L. 2500, oltre a L. 500 per spese di malattia, il fermento prodotto per detta caduta ad un artista, padre di famiglia, quasi settuagenario che dall'esercizio della sua professione ricavava non meno di Lire 200 annue, e che divenne inabile al lavoro (Sentenza nella Corte d'Appello di Torino 15 marzo 1880; Delleani c. Boffa; *Giur.* Torino 1880, 377; *Bett.* 1880, 590).

**349.** Il capo-mastro assuntore di lavori deve rispondere del danno recato per la caduta di un ponte pensile costruito dagli operai da esso dipendenti e dietro suo ordine, per essersi trascurate le regole comuni nella costruzione.

Non osta che il capo-mastro in giudizio penale sia stato assolto, perchè al disastro non abbia concorso il fatto personale.

Quando non trattasi di reato, ma di semplice fatto colui che da questo abbia danno non può invocare l'articolo 3 del Codice di procedura penale; questo caso è regolato dal Codice civile.

Il giudice civile può prendere ad esame atti assunti dal P. M. intorno ad un fatto su cui esso deve giudicare, quale fatto presentavasi sotto le apparenze di un reato.

E per decidere nel giudizio civile dei danni dovuti per ferite che da prima si credettero prodotte da reato, il giudice può trarre le prove dal verbale di concessione di testimoniali e dalla perizia di ufficio cui si procedette dall'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 luglio 1878; Boffa c. Milanoli; *Giur.* Tor. 1878, 620; *G. Trib.* Mil. 1878, 850).

— Assolto in giudizio penale l'imprenditore dall'imputazione di aver causato per sua colpa personale e diretto un danno ad un terzo o ad un suo operaio, resta però sempre salvo contro di esso l'azione civile di danni pel fatto dei suoi operai di cui deve rispondere sia nei rapporti coi terzi, che nei rapporti con uno di detti operai, danneggiato nell'esercizio delle incombenze cui era dal committente destinato.

Il committente, per liberarsi da tale responsabilità, non potrebbe provare di non aver potuto impedire il fatto che arrecò il danno.

Ma non basta a liberarlo la prova che a recare il danno concorse anche l'imprudenza di chi ne rimase vittima; tale circostanza però devesi tenere a calcolo nel computo della indennità da porsi a carico del committente (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 10 aprile 1877; Milanoli c. Boffa; *Giur.* Tor. 1877, 413; *Bett.* 1877, 754; *G. Trib.* Mil. 1877, 662).



**350.** Chi offre la sua opera a prezzi unitarii, si obbliga, ma non il conduttore, sebbene questi gli abbia posto in prospettiva una serie di prestazioni, egli abbia fatto eseguire alcuni lavori, quando non gli abbia allogato determinate opere; per cui sospendendo la di lui prestazione d'opera, per appaltare ad altri le opere ulteriori nel medesimo fabbricato, non incontra il conduttore alcuna responsabilità, usando del proprio diritto.

Se tuttavia lasciò preparare al locatore i materiali per le opere ulteriori postegli in prospettiva, è responsabile del danno cagionatogli per l'apparecchio e trasporto dei detti materiali (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 18 maggio 1881; Padovani c. Comune di Pordenone; *La Legge* 1881, I, 814).

**351.** Se l'imprenditore siasi obbligato di consegnare l'opera compiuta al committente, questi deve agire contro di lui e non già contro l'architetto direttore dell'opera per essere indennizzato dei danni derivatigli dalla irregolare esecuzione e direzione dei lavori (Codice Civile, art. 1635) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 26 gennaio 1888; Seccia e Lottanzio).

*Questioni.* — 1.º Negli appalti per opere in fabbrica il proprietario committente può essere obbligato ad agire contro l'ingegnere direttore dell'opera, per essere indennizzato dei danni derivatigli dalla irregolare direzione dei lavori quando non sia per anche giustificato che egli e non l'appaltatore abbia chiamato l'ingegnere alla direzione dell'opera?

2.º Che pel deposito e spese?

La Corte di Cassazione ha considerato:

*Sulla prima.* — Che la teorica enunciata dalla Corte d'Appello nella denunziata sentenza, e messa a base della decisione che venne nella medesima facendo, è affatto erronea e contraria alla legge.

Nessuno è responsabile dei danni, che non il fatto proprio, ma l'altrui abbia cagionati, salvo che per legge non sia obbligato a rispondere del fatto altrui art. 1153 del Cod. civ.

E del pari nessun s'intende che stipuli per altrui, o che si obblighi pel fatto di una terza persona, quando ciò non sia espressamente dichiarato nel contratto (art. 1127, 1129 e 1130 del Cod. civ.).

Ma queste disposizioni non sono applicabili nel caso della locazione di opere, e segnatamente quando l'imprenditore somministri al committente non più la sua opera, ma anco la materia, così che abbia a consegnargli l'opera intera riscuotendo il prezzo, che preventivamente o al seguito di stima o misura sarà determinato.

In questo caso l'imprenditore risponde verso il committente di tutti i danni, che a questo posson provenire sia per la non regolare esecuzione dell'opera, sia per la inesatta direzione o disposizione di essa, tutto chè l'una o l'altra non sieno state da lui, ma da altri compiute (art. 1635 del Cod. civ.).



Egli è vero che l'art. 1639 dichiara responsabile l'architetto e l'imprenditore per rovina, o pericolo di rovina di un edificio od altra opera notevole, sia totale, sia parziale, derivata da difetto di costruzione, o da vizio del suolo, che avvenga nel corso di dieci anni dal giorno in che la fabbrica fu compiuta. Ma da esso non può trarsi la conseguenza, che il committente possa volgere la sua azione per indennizzo anche contro l'architetto perchè risponda delle proprie colpe, quando a questo non abbia dato incarico per dirigere l'opera, imperocchè non vi sarebbe vincolo giuridico che avesse obbligato questo a fornirgli la sua opera, e rispondere del fatto suo. Onde inesattamente la Corte di Appello le pose a base della sua decisione.

Ed anco se volesse ritenersi, che la responsabilità dell'architetto potesse desumersi dall'art. 1151 del Cod. civ., per il quale ognuno è obbligato a risarcire il danno che per suo fatto e colpa cagioni ad altri, non potrebbe indursi che il committente fosse obbligato ad esperire contro costui esclusivamente l'azione per indennizzo.

La duplicità dell'azione a favore del creditore non può essere volta a favore del debitore, che pel contratto è obbligato a fornire l'opera nelle condizioni più regolari, e rispondere delle colpe proprie e di coloro che egli abbia adibiti alla esecuzione, o direzione della medesima.

Or la Corte di merito in conformità di queste teorie di diritto e delle chiare disposizioni di legge innanzi enunciate non poteva ritenere che pel solo fatto riconosciuto giustificato dell'intervento dell'architetto Passaretti nella direzione dell'opera, scelta del terreno, ed altro, i committenti Seccia avessero dovuto contro questo muovere la loro azione per lo indennizzo dei danni provenienti dalla cattiva direzione, ed altro derivante da colpa dell'architetto non contro l'imprenditore, che aveva contrattato con essi l'obbligo di costruire il fabbricato.

Occorreva avesse accertato, che essi committenti avessero dato incarico al detto architetto di dirigere l'opera, non bastando neanche il fatto che essi avessero visto o saputo del suo intervento per invito fattogli dall'imprenditore, imperocchè anco in questo caso la loro acquiescenza non avrebbe importato un rapporto giuridico stretto nel riguardo di essi.

E poichè questa deduzione i ricorrenti venivano facendo nelle loro conclusioni specificamente alla Corte, la quale non le venne per modo disaminando, così la censura, e lo annullamento trova fondamento anco nel denunziato difetto di motivazione dedotto col secondo mezzo del ricorso.

Sicchè amendue i vizi si scorgono nella sentenza denunziata, l'uno di avere assunta e messa a base della decisione una teoria di diritto non esatta, l'altro di non avere discussa una deduzione, che non pur si vedeva fatta dai ricorrenti, ma era mestieri assolutamente di assodare, qualora la Corte avesse voluto risolvere la causa in conformità della tesi di diritto, che imperfettamente pone nella sentenza.

*Sul deposito e spese.* — Attesochè accolto il ricorso ed annullata la sentenza, conviene rimandar la causa all'esame di altra autorità giudiziaria pari in grado a quella che pronunziò la sentenza annullata.

Attesochè quanto alle spese di questo giudizio è opportuno rinviarne i provvedimenti ai giudici di rinvio.

Attesochè il deposito per multa vuol essere restituito ai ricorrenti (art. 542 e 544 del Cod. di proc. civ.).



La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, annulla la impugnata sentenza, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli perchè provvegga anche sulle spese di questo giudizio.

Ordina la restituzione del deposito.

**352.** L'intraprenditore di lavori, col solo accettare in massima un progetto che gli viene imposto, non rimane responsabile della ineseguibilità dell'opera (*La Legge* 167, XII, C. C. di Torino 16 febbraio 1872; Provincia di Genova c. Ministero dei lavori pubblici).

— Se le convenzioni hanno forza di legge fra le parti, certo è però che tale principio non è applicabile a quelle convenzioni il cui oggetto non sia di possibile eseguimento.

Laonde qualora nel progetto di un edificio dato in appalto mancassero le condizioni di statica che si richieggono per assicurarne la solidità, invano l'appaltante invocherebbe il contratto per astringere l'imprenditore all'erezione del fabbricato nella pattuita conformità.

Allorchè viene ammessa la perizia instata dall'imprenditore a fine di somministrare la prova dell'allegata impossibilità di esecuzione, debbe di regola il medesimo prestar cauzione di risarcire, occorrendo, i danni che venissero a risultare indebitamente allo appaltante cagionati dal ritardo nella costruzione dell'edificio.

Si può tuttavia da tal cauzione prescindere quando l'imprenditore già abbia, per l'adempimento delle proprie obbligazioni, sufficientemente cautelato nel contratto d'appalto il datore dell'opera, nel qual caso non resta che porre a carico di esso imprenditore l'anticipazione delle spese della perizia (*La Legge*, 88, IV, Cons. di Stato 7 marzo 1864; Città di Cuneo c. Caselli).

**353.** L'autorità giudiziaria è incompetente a giudicare se sia nullo od almeno improduttivo di effetti il decreto del Prefetto che ingiunge all'appaltatore di un'opera pubblica di allontanare un suo impiegato, resosi colpevole di insubordinazione verso l'aiutante governativo (L. 20 marzo 1865, allegato F, art. 4; Regolamento 19 dicembre 1875, art. 19).

Invece, in quanto agli ordini impartiti dal direttore dei lavori e che importino per l'appaltatore obblighi più gravi di quelli nascenti dal contratto, è aperta la via giudiziaria pel conseguimento dei dovuti compensi (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 11 agosto 1885; Ministero dei lavori pubblici e Prefetto di Novara c. Impresa Medici).



**354.** L'obbligo di preparare il materiale occorrente per l'opera assunta da un appaltatore non importa di regola quello di procacciarlo tutto, ma basta che ne procacci quella quantità che è necessaria per il regolare procedimento dell'opera.

Lo stipamento a piè d'opera della ghiaia lungo le fiancheggiature delle strade, prescritto per gli assuntori di tali provviste, non può dirsi tacitamente imposto per altre opere pubbliche, senza aggiungere al contratto una clausola più gravosa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 4 settembre 1877; Ministero dei lavori pubblici c. Ditta Welby; *La Legge* 1877, II, 372; *Bett.* 1877, 948).

**355.** Chi commette di fare un lavoro entro un termine determinato è tenuto ad operare da parte sua quanto occorra per mettere in grado l'assuntore di eseguirlo in quel termine, e dove egli manchi di ciò fare tempestivamente, è perciò solo costituito in mora ed è responsabile dei danni (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 15 febbraio 1877; Charles c. Le Penne; *Bett.* 1877, 445; *Annali* 1877, 153; *G. Trib. Mil.* 1877, 482).

**356.** Se in un contratto di appalto sia incorso errore sull'estensione delle difficoltà di un'opera, le quali nessuna delle parti abbia preveduto, non è possibile ritenere comprese e assunte tali difficoltà, sorte durante il lavoro, nella promessa dell'appaltatore, anche se a questo incombono tutti gli infortunii sì preveduti che impreveduti.

Quindi se un imprenditore si è obbligato, sia pure *à forfait* a fondare in asciutto le pile di un ponte sopra la roccia, la cui esistenza è dal progetto supposta alla profondità di tre metri, il suo potere contrattuale non può essere così sconfinato da imporgli di cercare quella roccia ovunque sia; e non è quindi in colpa, se dopo ripetuti tentativi infruttuosi, e con la spesa triplice di quella necessaria per lo intero lavoro lo abbandona.

Nei contratti *à forfait*, anche se i casi di forza maggiore sono a rischio dell'appaltatore, i danni relativi non sarebbero a suo carico che nei limiti del progetto che gli fu dato ad eseguire, e quindi non sarebbe tenuto a rispondere di quei casi di forza maggiore, a cui fosse commista la colpa dell'appaltante di aver dato un progetto vizioso ed errato (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 18 maggio 1880; Mander c. Consorzio di Maniago; *Temi Ven.* 1880, 316; *M. Giud. Ven.* 1880, 373; *Bett.* 1880, 606).



357. L'articolo 1244 del Codice civile non è applicabile quando la penale non è stabilita in rapporto della quantità dei lavori eseguiti, ma in rapporto del ritardo a compierli oltre il termine convenuto.

Il decorrimento della penale cessa, salvo esplicito patto contrario, se l'appellante assume esso stesso, ai termini dell'art. 1220 del Codice civile e 344 della Legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, l'esecuzione dell'opera non stata compiuta nel termine dall'appaltatore (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 2 luglio 1883; Comune di S. Remo c. Giordano; *Giur. Tor.* 1883, 898; *Cons. Amm.* 1883, 315; *La Legge*, 1883, II, 697).

358. L'intraprenditore di un'opera, che si è obbligato di eseguirla entro un termine stabilito, sotto una certa penale in caso di ritardo, questo verificatosi, deve pagar la penale, ammenochè non sia giustificata l'assoluta impossibilità d'eseguir l'opera nel tempo prefisso.

Quando l'intraprenditore era libero di sostituire al tipo di massima indicatogli un sistema di costruzione diverso, non può scusarsi del ritardo, allegando essere stata impossibile la esecuzione del tipo di massima.

Allorchè pel compimento d'un'opera non è stato fissato un giorno preciso, l'intraprenditore non è rimproverabile se non ha posto subito mano al lavoro con tutti i mezzi possibili, ma basta che abbia seguito le regole di un diligente costruttore.

All'incontro, quando esso si è obbligato di compiere l'opera per un dato giorno, è imputabile a sua colpa se, per aver tardato a por mano al lavoro, o per non avere usato tutti i mezzi che erano in suo potere si è poi trovato costituito nella impossibilità d'eseguire l'obbligazione nel termine.

L'intraprenditore che allega l'impossibilità di compir l'opera nel termine stabilito deve fornirne la prova.

L'intraprenditore di un'opera pubblica è personalmente responsabile del ritardo, quantunque egli ne abbia ad altri affidata l'esecuzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 28 maggio 1877; Durieux c. Galeotti; *Annali* 1878, 127; *La Legge*, 1878, I, 379).

359. L'appaltatore non è responsabile delle imperfezioni dell'opera derivanti dalla qualità dei materiali adoperati col consenso del committente.

La libera facoltà di rifiutare le opere nei contratti d'appalto,



s'intende sempre nei limiti di equità e buona fede (Sentenza della Corte d'Appello di Perugia, 14 giugno 1877; Calderini c. Direzione del Genio militare; *Casaregis*, 1877, 448).

**360.** Qualora un imprenditore siasi reso colpevole di negligenza, e l'amministrazione abbia quindi escluso lo stesso dall'ingerirsi più oltre nell'appalto, ed ordinato il proseguimento delle opere a maggiori di lui spese mediante una gerenza economica, deve l'imprenditore rifondere all'amministrazione le spese in quanto si verificchino maggiori dei prezzi contrattuali; se per contrario, a questi rimangano inferiori le spese, il beneficio derivato dalla gerenza economica appartiene, non già all'imprenditore, ma sì bene all'amministrazione appaltante (*La Legge*, 314, IV, Cons. di Stato, 22 agosto 1864; Amministrazione generale delle strade ferrate del Regno c. Rosa, Becchia e Bellora).

**361.** L'appalto d'innaffiare le contrade, e di trasportare da esse le spazzature, concesso da un Comune, non toglie a questo di introdurre senza alcuna responsabilità quelle variazioni e modificazioni nelle piazze, strade e selciato che sieno richieste dal pubblico servizio, e che importino diminuzione nella quantità e qualità delle spazzature, o accrescimento del bisogno d'innaffiare le contrade (*La Legge*, 79, I).

**362.** Se in una convenzione avente per oggetto la costruzione di muri destinati a sostenere una fabbrica, e internantisi da tre lati in un monte, sia stato pattuito, dover la costruzione essere tale da impedire ogni umidità ed altri inconvenienti, l'appaltatore di essa dovrà fare tutte le opere necessarie ed atte a raggiungere tale intento, sebbene fosse stato determinato lo spessore dei muri (*La Legge*, 398, XI, C. C. di Torino, 10 febbraio 1871; Mori-Faggiani c. Grassi).

## § 2. RESPONSABILITÀ PENALE.

### SOMMARIO.

363. Appaltatori di opere pubbliche: danni; responsabilità penale; comune; responsabilità civile.
364. Proprietario di una cava: franamento; operaio morto; non responsabilità penale, quando abbia preposto ai lavori una persona tecnica.

**363.** L'appaltatore d'un'opera pubblica è penalmente responsabile dei danni derivati per negligenza od imperizia nell'esecuzione dei lavori.



Il Comune come committente deve rispondere dei danni civili cagionati dagli esecutori d' un' opera pubblica, specialmente se i lavori erano eseguiti sotto la direzione di un ingegnere di sua scelta (Cod. penale, art. 554; Cod. civile, art. 425 e 1153.) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 4 agosto 1886, Russo, Praus e Riccio).

**La Corte, ecc.:**

Non una, ma più volte, e in più luoghi della sentenza trovasi espresso che la caduta della casa Lanzano e le conseguenze che se ne ebbero a deplorare accaddero per la negligenza e l' imperizia di Russo nell' adempimento dei propri doveri; e questo giudizio è basato sui fatti risultanti dalle testimonianze e dalle perizie. Posto in vero che la copiosa piena delle acque cresciuta di volume per l' ostacolo incontrato nei mucchi di pietre e di terra si precipitò per mezzo di un fosso nelle cavità sottostanti alla casa suddetta, e scuotendo e scalzando le fondazioni determinò la caduta del muro di facciata e del muro di cinta e posto d' altra parte che fu Russo quegli che lasciò l' opera incompleta, la strada ingombra di pietre e di terra, scoperto e senza basolato il fosso comunicante a quelle sottostanti cavità, che fu egli il quale rifece di nuovo il muro di facciata, ma con fondazioni pessime, nulle o fiacche, vede ognuno come di fronte agli accennati fatti ampiamente svolti e stabiliti con la sentenza impugnata, la dichiarazione di sua reità riesce inattaccabile da tutti i lati.

L' art. 554 punisce non solo colui che avrà commesso involontariamente un omicidio, ma anche colui il quale vi avrà dato causa; perchè la colpa consiste nel non calcolare le conseguenze possibili e prevedibili del proprio fatto.

Or la Corte in conformità di tali principii dopo di aver escluso il caso fortuito, ritenne che il nubifragio trovò largo campo al disastro per la noncuranza del proprio dovere commessa dal Russo, e che le acque dirotte erano facilmente prevedibili massime nel mese di settembre.

Nè errò quando disse che Russo quale appaltatore doveva provvedere ai vizii del casamento Lanzano, imperocchè se per l' allargamento della strada il detto casamento ebbe a soffrire dei tagli, e si dovette ricostruire di nuovo il muro di faccia, se fu Russo l' esecutore di questi lavori, invano si fece a sostenere che ne ignorava i vizii, e con tal pretesto declinare la grave responsabilità che proviene dal non aver dato al nuovo muro, che fu il primo a cadere, fondazioni a regola d' arte, e quali erano richieste dallo stato dei luoghi.

Che i mezzi 6° e 7° si riferiscono alle altre ragioni che il ricorrente credette addurre in sua giustificazione, cioè per l' art. 5° del capitolato egli poteva bene ritardare i lavori pagando 100 lire al giorno di penale, e che la Giunta comunale, dopo la legale consegna dei lavori nello stato in cui si trovavano, assunse a sè la responsabilità di ogni conseguenza; e si pretende che in ordine ad esse non vi sia sufficiente motivazione.

Ma ciò non è punto vero, la Corte vi risponde convenientemente col dire in altri termini che le contrattazioni dei privati non possono avere influenza pei delitti, e neutralizzarne le conseguenti azioni civili e penali.

Che da quanto è ragionato di sopra emerge talmente manifesta la insufficienza degli appunti contenuti nei mezzi 10 ed 11 che non occorre farne ulteriore discussione.



Osserva che col primo mezzo presentato per l'altro ricorrente Praus si deduce pure la violazione dell'art. 323 del Codice di procedura penale.

Essa però si risolve in una vaga e nuda affermazione respinta dal fatto, poichè la Corte (foglio 421) rilevò e discusse i dati dai quali risultava la reità di lui.

Che il secondo mezzo è smentito dalla intestazione della sentenza, e la sua pronunzia fu fatta a norma di legge.

Osserva infine che il Municipio è una persona giuridica permanente, costituita per una indeclinabile necessità nell'interesse degli abitanti nel territorio del Comune, ed è rappresentato secondo le forme all'uopo prestabilite da persone naturali e mutabili ed ha come tale nell'ordine economico, i diritti e gli obblighi stessi che si convengono ad un privato individuo giusta l'art. 425 del Codice civile comparato alle analoghe disposizioni della legge provinciale e comunale.

E perciò non potrebbe sottrarsi alla obbligazione imposta a ciascun committente dall'art. 1153 del Codice medesimo di rispondere dei danni cagionati dai commessi nell'esecuzione delle opere e dei lavori dalla legittima amministrazione a costoro affidati.

È notevole inoltre che trattavasi di opere e lavori stradali, che i giudici di merito ritennero imputabile anche l'ingegnere, il quale senza dubbio era di scelta del Municipio e che la responsabilità di esso Municipio sorgeva eziandio dall'aver occultata la consegna dei lavori in quello stato sì miserevole e sì pericoloso per la vita dei cittadini.

Quindi anche i due mezzi prodotti nell'interesse del Municipio non hanno alcun fondamento.

Per tali ragioni ecc.

**364.** Il proprietario di una cava, che abbia preposto ai lavori una persona tecnica e capace, se avvenga disastro e sia compromessa la vita di un operaio, non è responsabile penalmente, salva contro di lui l'azione civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 30 aprile 1888; causa Venditti; *Gazzetta del Procuratore*, 1889, pag. 570).

La Corte di Cassazione:

Osserva, che il Tribunale ritenne Loreto Venditti ed un suo rappresentante colpevoli di omicidio involontario e di ferimento involontario e li condannò ad un mese di carcere per ciascuno ed alla multa.

Il fatto ritenuto, su cui si appoggia la condanna, è di avere il Venditti in un suo fondo per sua speculazione aperta una cava di pozzolana e messo a capo degli operai l'altro condannato Proia persona tecnica. Che tanto il Venditti quanto il sorvegliante Proia non usarono le cautele necessarie o non eseguirono le opere opportune a scongiurare possibili disastri. E poichè non praticarono alcuna opera di assicurazione del terreno laterale, per tale incuria si franò sepellendo sotto due operai, uno dei quali vi lasciò la vita.

Venditti solo appellò da questa sentenza e fra le tante doglianze disse: che il Tribunale non doveva ritenerlo responsabile di quella catastrofe, perchè



non era egli l'imprenditore o l'appaltatore dei lavori di scavo della pozzolana, ma il proprietario della cava, ed i lavori erano affidati ad altri individui.

La Corte di Appello disaminando tutti i motivi trovò fondato solo quello concernente l'eccessività della pena e la ridusse togliendo quella restrittiva della libertà personale.

Col ricorso in due scritte si fanno tre doglianze: Si dice: 1° di essere stato violato l'art. 554 del Cod. pen., perchè il proprietario di un fondo nel quale si eseguono dei lavori quando nella esecuzione di questi lavori si verifica una disgrazia in persona d'un operaio, quando alla direzione degli stessi lavori è da lui preposta una persona tecnica e capace, e quando questa stessa persona appunto per omicidio involontario viene condannata, egli non può nello stesso tempo rispondere penalmente. 2° Di essere stato violato l'art. 323 del Cod. di proc. pen., perchè si è trasandato lo esame principale, se vi fosse stata una parte diretta e personale del ricorrente nell'esecuzione dello scavo, se la disgrazia si fosse verificata appunto per effetto di questo suo intervento, se la persona adibita alla soprintendenza dei lavori ed alle cure di quanto a questi si riferiva; insomma se a lui si potesse rimproverare quella imprevidenza di ciò che a lui si spettava di provvedere e che egli poteva prevedere. 3°. Finalmente si dice di essere stato anche una volta violato l'art. 323 del Cod. di proc. pen., perchè la sentenza non risponde al primo motivo principale di appello, a cui fece seguito il primo aggiunto.

Osserva, che qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno; questo principio messo a base della responsabilità civile non può servire di fondamento ad una azione penale quando non concorre l'inavvertenza, o la disattenzione o la imprudenza, o la negligenza, o la imperizia dell'arte o della professione, o finalmente l'inosservanza dei regolamenti da parte di colui che è imputato. Or se il giudice di merito ritenne che il ricorrente era il proprietario della cava, che ai lavori soprintendeva una persona tecnica, che questa stessa persona vigilava gli operai e che per sua imprudenza, disattenzione e negligenza avvenne il disastro deplorato, è per lo meno una incoerenza estendere eziandio la responsabilità penale al proprietario della cava, il quale da sua parte per scongiurare un possibile pericolo non poteva fare altro che mettere come soprintendente un uomo del mestiere.

È un errore di diritto, è un capovolgere la teorica dell'art. 554 del Codice penale, ed estendere con esagerazione la responsabilità penale fuori misura.

Quando il proprietario non ha mancato di preveggenza, quando ha fatto tutto quello che era in lui, quando, egli assente, ha messo come soprintendente dei lavori una persona tecnica capace, potrà egli rispondere dei danni ed interessi, ma non avere responsabilità penale, tanto più quando si è riconosciuta la colpa del preposto.

*Per queste ragioni.* — La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la denunziata sentenza per la condanna penale, salvo l'azione civile.